



Documento di seduta

A9-0128/2021

22.4.2021

RACCOMANDAZIONE

concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate
(05022/2021 – C9-0086/2021 – 2020/0382(NLE))

Commissione per gli affari esteri
Commissione per il commercio internazionale

Relatori: Andreas Schieder, Christophe Hansen

(Procedura con le commissioni associate – articolo 58 del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.....	7
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO	14
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI	16
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI.....	19
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI..	25
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE.....	34
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA.	41
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	46
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO	50
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE	54
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE	58
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA	60
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE.....	64
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI	67
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI	78
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	86
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	88

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (05022/2021 – C9-0086/2021 – 2020/0382(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (05022/2021),
- visto il progetto di accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (5198/2021),
- visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (5203/2021),
- vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0086 /2021),
- vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord¹,
- vista la sua raccomandazione del 18 giugno 2020 per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord²,
- visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,
- viste le deliberazioni comuni della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale ai sensi dell'articolo 58 del regolamento,
- viste le lettere della commissione giuridica, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo

¹ Testi approvati, P9_TA-PROV(2020)0033.

² Testi approvati, P9_TA-PROV(2020)0152.

sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari costituzionali,

- vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale (A9-0128/2021),
- 1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate;
- 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno Unito.

LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

On. David McAllister
Presidente
Commissione per gli affari esteri
BRUXELLES

Bernd Lange
Presidente
Commissione per il commercio internazionale
BRUXELLES

Oggetto: Parere concernente l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e il Regno Unito e l'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (2020/0382(NLE))

Signori Presidenti,

nella riunione dell'11 gennaio 2021, i coordinatori della commissione giuridica hanno deciso di esprimere un parere sotto forma di lettera, conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento, relativo all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra¹, e all'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate² (in appresso "accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione" e "accordo sulla sicurezza delle informazioni"), incentrandosi sulle attribuzioni della nostra commissione. Conformemente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 24 ottobre 2019, in qualità di presidente della commissione sono stato nominato relatore per parere l'11 gennaio 2021.

SUGGERIMENTI

Raccomandazione

Alla riunione del 27 gennaio 2021 la commissione giuridica ha pertanto deciso, con 24 voti favorevoli, 1 voto contrario e zero astensioni³, di raccomandare alla commissione per gli

¹ GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

² GU L 444 del 31.12.2020, pag. 1463.

³ Erano presenti al momento della votazione finale: Adrián Vázquez Lázara (presidente), Sergey Lagodinsky (vicepresidente), Marion Walsmann (vicepresidente), Ibán García Del Blanco (vicepresidente), Raffaele Stancanelli (vicepresidente), Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Antonius

affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, di dare la propria approvazione all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e all'accordo sulla sicurezza delle informazioni.

Nel formulare la raccomandazione la commissione giuridica ha tenuto debitamente conto dei seguenti documenti: la risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato per i negoziati relativi a un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord⁴; la decisione (UE, Euratom) 2020/266 del Consiglio, del 25 febbraio 2020, che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato⁵, e il suo allegato; la raccomandazione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord⁶; l'accordo del 24 gennaio 2020 sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("l'accordo di recesso")⁷ nonché la dichiarazione politica del 17 ottobre 2019 che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("la dichiarazione politica")⁸; la decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate⁹; il testo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare la parte prima sulle disposizioni comuni e istituzionali, le disposizioni della parte seconda, rubrica prima, titolo I sugli scambi di merci, titolo III sul commercio digitale, titolo V sulla proprietà intellettuale e titolo XI sulla parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo, la parte sesta sulla risoluzione delle controversie e disposizioni orizzontali e la parte settima sulle disposizioni finali; e il testo dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni.

A nome della commissione giuridica vorrei richiamare l'attenzione della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale sugli elementi in appresso, che devono essere considerati essenziali ai fini dell'approvazione:

Aspetti istituzionali e orizzontali

1. accoglie con favore l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e riconosce che avrà implicazioni costituzionali e giuridiche di vasta portata sia per il Regno Unito che per l'UE, così come un impatto significativo sulle vite dei cittadini e sulle imprese del Regno Unito e dell'UE; è pertanto lieto del continuo impegno istituito nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione affinché le due parti difendano i valori e i principi della democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, che ne

Manders, Karen Melchior, Javier Nart, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Ernő Schaller-Baross, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos.

⁴ Testi approvati, P9_TA(2020)0033.

⁵ GU L 58 del 27.2.2020, pag. 53.

⁶ Testi approvati, P9_TA(2020)0152.

⁷ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁸ GU C 384I del 12.11.2019, pag. 178.

⁹ GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2.

sottendono le politiche interne e internazionali, nonché le norme generali di condizionalità in materia di diritti umani, che consentono di denunciare o sospendere, in tutto o in parte, l'accordo per motivi connessi al rispetto dei diritti umani;

2. si compiace inoltre del fatto che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sia coerente con il mandato e i termini della dichiarazione politica nel prevedere un unico quadro istituzionale generale per tutti gli aspetti relativi alla cooperazione economica e di sicurezza, compresa la pesca, e condizioni di parità, che si applicano all'intero partenariato, compresi eventuali accordi integrativi futuri; osserva a tale proposito che, oltre all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, finora si è registrato un accordo collegato sulla sicurezza delle informazioni nonché un accordo autonomo completo sulla cooperazione nucleare;
3. accoglie con favore il meccanismo di risoluzione delle controversie per il partenariato economico globale istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sulla base del diritto internazionale pubblico, che prevede consultazioni politiche, procedure arbitrali e possibilità di sospensione e di ritorsione incrociata, ma reputa che dovrebbero essere chiarite le definizioni chiave di rilevanza, impatto significativo e onere della prova al fine di garantire che il meccanismo funzioni adeguatamente nella pratica; sottolinea inoltre che tale meccanismo dovrebbe garantire la piena efficacia e l'autonomia del diritto dell'Unione, in particolare in relazione al diritto degli Stati membri e a quello internazionale, senza costituire un controllo giurisdizionale degli atti dell'Unione o della sua Corte di giustizia¹⁰; accoglie inoltre con favore, in tale ambito, la materializzazione della possibilità, prevista dall'articolo 178, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo di recesso, relativa a misure di ritorsione o di sospensione incrociata dei futuri accordi, in tutto o in parte, nello specifico dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in caso di violazione dell'accordo di recesso, senza dover prima ricorrere a lunghe procedure di consultazione (articolo INST.10);
4. è del parere che, in vista del sistema di governance flessibile istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, della composizione e degli ampi poteri conferiti al consiglio di partenariato, dei numerosissimi comitati specializzati e della revisione quinquennale dei cicli di attuazione, la partecipazione attiva del Parlamento europeo nel processo decisionale, nella valutazione dell'attuazione e nelle fasi successive, compreso il processo di revisione, siano della massima importanza al fine di garantire la piena trasparenza e la legittimità democratica nell'applicazione dell'accordo e negli eventuali negoziati futuri; plaude pertanto all'impegno della Commissione di rispettare debitamente il diritto del Parlamento di essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi degli accordi internazionali sancito all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in linea con l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"¹¹ e con l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea¹²; accoglie inoltre con favore l'impegno della Commissione di

¹⁰ Si veda in proposito: Parere della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 dicembre 2014, Adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Compatibilità di detto progetto con i Trattati UE e FUE, C-2/13, ECLI:EU:C:2014:2454, punto 184.

¹¹ Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

¹² Accordo quadro del 20 novembre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea

informare sempre il Parlamento e di fornirgli un resoconto prima e dopo le riunioni del consiglio di partenariato e dei comitati specializzati nonché di condividere tutti i documenti dei summenzionati organi congiunti contemporaneamente alla loro condivisione con il Consiglio, compresi i progetti di ordine del giorno, le proposte di decisione del Consiglio che definiscono la posizione dell'Unione, ecc.; accoglie con grande favore la creazione dei gruppi consultivi interni e del forum della società civile e sottolinea l'importanza della possibilità di istituire un'Assemblea parlamentare di partenariato, composta di membri del Parlamento europeo e membri del parlamento del Regno Unito, la quale dovrebbe essere informata del lavoro del consiglio di partenariato e potrebbe rivolgergli raccomandazioni, al fine di garantire il controllo democratico delle decisioni degli organi congiunti;

5. si compiace dell'introduzione di un obbligo che impone al Regno Unito di rispettare l'accordo di Parigi adottato dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nella sua 21^a sessione ("accordo di Parigi") e di astenersi da atti o omissioni che possano vanificare nella sostanza l'oggetto e la finalità dell'accordo di Parigi (articolo COMPROV.5), e della conseguente possibilità per l'UE di denunciare o sospendere, in tutto o in parte, il funzionamento dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o di un eventuale accordo integrativo qualora il Regno Unito commetta un atto o omissione che possa vanificare nella sostanza l'oggetto e la finalità dell'accordo di Parigi (articolo INST.35);
6. prende atto della mancanza di una soluzione a pieno titolo per la protezione dei dati nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e prende atto inoltre della dichiarazione della Commissione relativa all'avvio del processo di valutazione dell'adeguatezza del regime di protezione dei dati del Regno Unito a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati¹³ e della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie¹⁴ in modo da garantire la certezza giuridica di cui hanno legittimamente bisogno i singoli, le imprese e le autorità pubbliche; sottolinea inoltre a tale proposito che il ruolo delle imprese nello scambio di dati non personali dovrebbe essere considerato un aspetto indispensabile del partenariato, operando nel contempo una chiara distinzione tra tale scambio e il regime giuridico applicabile alla protezione dei dati personali; sottolinea che il trasferimento di dati personali a paesi terzi deve sempre ottemperare al Capo V del regolamento generale sulla protezione dei dati o al Capo V della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie; rammenta che affinché possa dichiarare l'adeguatezza del quadro giuridico per la protezione dei dati del Regno Unito, la Commissione deve dimostrare che il Regno Unito garantisce un livello di protezione "sostanzialmente equivalente" a quello offerto dal quadro giuridico dell'UE, anche per quanto riguarda i trasferimenti successivi verso paesi terzi e le norme sull'accesso ai dati personali per motivi di sicurezza nazionale; ribadisce che, qualora il quadro giuridico per la protezione dei dati

(GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47).

¹³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

¹⁴ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

del Regno Unito non sia idoneo per una decisione di adeguatezza, dovrebbe essere fatto pienamente ricorso ai meccanismi giuridici alternativi previsti dalla normativa dell'Unione sulla protezione dei dati in materia di trasferimenti internazionali;

7. raccomanda, in qualità di commissione responsabile per l'interpretazione e l'applicazione del diritto internazionale, se e nella misura in cui esso interessa l'Unione europea, che il Parlamento deve poter dare la sua approvazione a ogni atto futuro avente effetti giuridici proposto dagli organi istituiti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in tale ambito, tranne nei casi in cui tale atto modifichi soltanto elementi non essenziali dell'accordo;

Proprietà intellettuale

8. evidenzia l'importanza della proprietà intellettuale e la necessità di garantire la continuità normativa sia per i titolari di diritti dell'UE sia per i beneficiari di limitazioni ed eccezioni nel Regno Unito; accoglie con favore a tale proposito le garanzie rafforzate in materia di diritti di proprietà intellettuale istituite dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che copre tutti i tipi di diritti di proprietà intellettuale, compresi il diritto d'autore e i diritti connessi, nonché il diritto degli artisti sulle vendite successive e la cooperazione tra gli organismi di gestione collettiva, i marchi commerciali e i disegni o modelli registrati e non registrati, i brevetti, compresi i certificati protettivi supplementari, i segreti commerciali e le varietà vegetali; plaude inoltre all'istituzione di disposizioni di esecuzione e cooperazione nell'accordo, che coprono un ampio ventaglio di misure, tra cui l'esecuzione civile e amministrativa, procedure giudiziarie e mezzi di ricorso civili per la tutela dei segreti commerciali, misure alla frontiera, norme avanzate su procedure doganali specifiche e possibilità di cooperazione per le autorità doganali, la polizia, gli organi amministrativi e giudiziari;
9. si rammarica profondamente, tuttavia, del fatto che le future indicazioni geografiche, denominazioni di origine o specialità tradizionali siano state lasciate fuori dall'ambito di applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonostante l'esplicito riferimento a tale ambito contenuto nella dichiarazione politica, e che conseguentemente non sia stato creato un meccanismo per il riconoscimento delle indicazioni geografiche dell'UE nel Regno Unito; esorta pertanto le due parti a proseguire le discussioni su tale aspetto il prima possibile al fine di individuare opportune disposizioni che si baserebbero sulla protezione delle indicazioni geografiche esistenti riportate nell'accordo di recesso;

Diritto societario

10. si rammarica profondamente del fatto che i tipi di società esistenti delle parti, come le Società europee (SE) o le società a responsabilità limitata, non rientrino nell'accordo e pertanto non saranno più accettate dall'altra parte; osserva che le parti mirano a predisporre un contesto regolamentare prevedibile e procedure efficienti a vantaggio degli operatori economici, specialmente le piccole e medie imprese, al fine di istituire norme minime comuni che garantiscano le pratiche commerciali e la concorrenza leale, ma avrebbe preferito un'intesa concreta; si compiace tuttavia del fatto che le parti,

contemporaneamente alla protezione degli operatori economici, abbiano preso in considerazione la necessità di garantire condizioni di sviluppo sostenibili e competitive impegnandosi a non regredire nell'ambito della normativa sociale e del lavoro e concordando disposizioni sulle pratiche vietate, l'applicazione e la cooperazione nell'ambito della politica di concorrenza;

Cooperazione giudiziaria in materia civile, anche in ambito familiare

11. si rammarica inoltre che la cooperazione giudiziaria in materia civile non abbia fatto parte dei negoziati per il futuro partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito e, conseguentemente, non rientri nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; rammenta, a tale proposito, che tale ambito del diritto è di fondamentale importanza per garantire la certezza giuridica nelle future relazioni commerciali e imprenditoriali tra i cittadini e le imprese per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere; sottolinea pertanto la necessità di raggiungere una comprensione comune in materia di giurisdizione civile e di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze il prima possibile al fine garantire la certezza e una sufficiente protezione delle parti nelle operazioni transfrontaliere e in altre attività; accoglie con favore, in tale ambito, il fatto che il 28 settembre 2020 il Regno Unito abbia nuovamente depositato il suo strumento di adesione alla Convenzione dell'Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro ma osserva che il regime dell'Aja è più limitato, in termini di applicazione e portata, rispetto al regime di Bruxelles I (rifusione) dato che si applica soltanto alle clausole attributive di competenza esclusiva stipulate dopo l'entrata in vigore della convenzione nel paese scelto nella clausola attributiva; accoglie inoltre con favore la domanda del Regno Unito dell'8 aprile 2020 di rimanere parte della Convenzione di Lugano del 2007 dopo la fine del periodo transitorio, in quanto tale convenzione prevede un regime ampiamente equivalente a quello del regolamento di Bruxelles (prima della rifusione); rammenta tuttavia che l'UE dovrebbe ponderare con attenzione la sua decisione sulla questione, in particolare alla luce del protocollo II della summenzionata convenzione sull'interpretazione uniforme della stessa e della possibilità di mantenere un equilibrio generale nelle sue relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; reputa che ciò debba implicare in particolare una efficace collaborazione e dialogo tra la Commissione e il Parlamento europeo, segnatamente con la commissione giuridica, che è responsabile per l'interpretazione e l'applicazione del diritto internazionale, se e nella misura in esso interessa l'Unione europea;
12. si rammarica inoltre profondamente della mancata istituzione nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione di una soluzione dettagliata e significativa per le questioni matrimoniali, di potestà genitoriale e altre questioni familiari; ribadisce a tale proposito che sin dall'inizio dei negoziati questo è stato il principale orientamento negoziale del Parlamento; accoglie con favore in tale ambito l'adesione del Regno Unito, in data 28 settembre 2020, alla Convenzione della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato del 23 novembre 2007 sull'esecuzione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, che garantirà la continuità nell'applicazione di tale convenzione dopo la fine del periodo transitorio; accoglie inoltre con favore le possibilità di cooperazione rafforzata, almeno nelle questioni principali del diritto di famiglia, che possono essere offerte dalla partecipazione del Regno Unito, in qualità di osservatore, alle riunioni della Rete giudiziaria europea in materia civile e

commerciale e in materia di cooperazione pratica nell'ambito della potestà genitoriale, della sottrazione di minori e delle obbligazioni alimentari.

Confido che quanto sopra potrà contribuire proficuamente alla relazione elaborata dalla commissione per gli affari esteri e dalla commissione per il commercio internazionale.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Adrián Vázquez Lázara

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

David McAllister
Presidente
Commissione per gli affari esteri
BRUXELLES

Bernd Lange
Presidente
Commissione per il commercio internazionale
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla decisione relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (2020/0382(NLE))

Signori Presidenti,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per lo sviluppo è stata incaricata di sottoporre un parere alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale. Nella riunione del 27 gennaio 2021 ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

In quest'ultima riunione ha deciso di invitare la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che appovereranno i suggerimenti in appresso¹.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia profonda stima.

Tomas Tobé

SUGGERIMENTI

1. osserva che il Regno Unito è un attore importante nell'ambito degli aiuti umanitari e allo sviluppo, data l'entità del suo aiuto pubblico allo sviluppo (nonostante una riduzione

¹ Erano presenti al momento della votazione finale: Tomas Tobé (presidente e relatore per parere), Pierrette Herzberger-Fofana (primo vicepresidente), Norbert Neuser (secondo vicepresidente), Chrysoula Zacharopoulou (terzo vicepresidente), Erik Marquardt (quarto vicepresidente), Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok.

dallo 0,7 allo 0,5 % dell'RNL), le sue competenze, le sue capacità di attuazione dei progetti e le sue relazioni approfondite con il Commonwealth e altri paesi in via di sviluppo; incoraggia il Regno Unito a contribuire a ridurre al minimo gli effetti negativi della Brexit sui paesi in via di sviluppo e a mantenere l'impegno di essere in prima linea nell'assistenza allo sviluppo e nell'aiuto umanitario; chiede uno stretto coordinamento e una stretta cooperazione tra i donatori dell'UE e del Regno Unito, compresa la possibilità di avvalersi delle rispettive capacità in modo da massimizzare l'efficienza, l'efficacia dello sviluppo e i progressi verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI

On. David McAllister
Presidente
Commissione per gli affari esteri
BRUXELLES

On. Bernd Lange
Presidente
Commissione per il commercio internazionale
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla decisione relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (2020/0382(NLE))

Signori Presidenti,

la commissione per il controllo dei bilanci (CONT) ha deciso di presentare un parere sotto forma di lettera sull'argomento summenzionato.

La commissione per il controllo dei bilanci (CONT) invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a tenere conto delle seguenti considerazioni e raccomandazioni nella preparazione della decisione del Parlamento europeo relativa all'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito.

A nome della commissione CONT, vi sarei molto grata se poteste provvedere affinché la decisione del Parlamento tenga conto della posizione e delle considerazioni della commissione CONT sui punti summenzionati.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Monika Hohlmeier

SUGGERIMENTI

A. visto il suo parere dell'11 maggio 2020 sulle raccomandazioni per i negoziati su un

nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2023(INI)),

- B. visto l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra,

Osservazioni generali

1. si compiace della conclusione, in data 24 dicembre 2020, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate;
2. esprime apprezzamento per il lavoro svolto da Michel Barnier in qualità di capo della task force per le relazioni con il Regno Unito, nonché dall'intera task force, e per il modo in cui sono stati condotti i negoziati da parte dell'UE;
3. osserva che il periodo di transizione definito dall'accordo di recesso tra l'UE e il Regno Unito è giunto a termine il 31 dicembre 2020; rileva con soddisfazione che l'accordo ha garantito l'attenuazione degli effetti destabilizzanti sul flusso di merci rispetto a una situazione senza accordo; sottolinea, nel contempo, che la fine del periodo di transizione ha tuttavia determinato il ripristino dei controlli alle frontiere e nuove procedure burocratiche che hanno avuto gravi ripercussioni per gli operatori economici; si compiace del fatto che l'accordo preservi l'integrità del mercato unico;
4. rileva che è stato raggiunto un accordo sul fatto che il Regno Unito continuerà a partecipare, conformemente agli atti di base, al programma Orizzonte Europa (a esclusione del Fondo del Consiglio europeo per l'innovazione), al programma Euratom di ricerca e formazione, alla componente Copernicus del programma spaziale, nonché a ITER (il progetto di fusione nucleare). Il Regno Unito avrà inoltre accesso ai servizi di sorveglianza dello spazio e di localizzazione nell'ambito del programma spaziale;
5. rileva che il Regno Unito fornirà un contributo finanziario annuale sotto forma di contributo operativo, basato su un criterio di finanziamento definito come il rapporto tra il PIL del Regno Unito a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato, che può essere adeguato retroattivamente a determinate condizioni, e che a Orizzonte Europa si applica un meccanismo di correzione automatica; valuta positivamente l'introduzione della nuova quota di partecipazione, che è fissata al 4 % del contributo operativo annuale con un periodo di introduzione graduale e non è soggetta, in linea generale, ad adeguamenti retroattivi;
6. sottolinea che il Parlamento dovrebbe essere associato attivamente al futuro sviluppo dell'accordo, anche attraverso la partecipazione all'Assemblea parlamentare di partenariato e mediante un controllo rigoroso e uno stretto coinvolgimento per quanto riguarda la partecipazione della Commissione al Consiglio di partenariato e il numero elevato di commissioni specializzate per la futura governance dell'accordo; la commissione CONT dovrebbe essere prontamente e attivamente informata e coinvolta negli sviluppi relativi ai suoi settori di competenza;

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

7. sottolinea l'importanza di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione in tutti i suoi aspetti, nonché il pieno rispetto da parte del Regno Unito dei suoi obblighi finanziari derivanti dall'accordo;
8. si compiace del fatto che l'accordo garantisca la tutela degli interessi finanziari dell'UE rendendo applicabile il pertinente quadro giuridico dell'UE, che comprende misure preventive contro la corruzione, la frode e ogni altra attività illecita, nonché controlli e audit efficaci, come pure del fatto che, qualora siano rilevate irregolarità, l'accordo garantisca il recupero degli importi versati nonché sanzioni e penali amministrative efficaci e proporzionate;
9. sottolinea la necessità di garantire il pieno rispetto dell'attuazione dell'accordo e, conformemente alle disposizioni su una stretta cooperazione tra le parti, del diritto di accesso dei servizi della Commissione, della Corte dei conti europea, dell'OLAF e della Procura europea, nonché del diritto di controllo del Parlamento europeo; sottolinea inoltre l'importanza della competenza della Corte di giustizia in relazione alle decisioni della Commissione;
10. insiste sul fatto che conformemente al trattato sull'Unione europea, dovrebbe esservi nel Regno Unito una solida delegazione dell'UE, per poter agevolare la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni;
11. si compiace del fatto che l'accordo includa un protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte; sottolinea, a tale proposito, la necessità di una forte cooperazione in materia di IVA e di dazi doganali per poter garantire una corretta riscossione e il recupero dei crediti;
12. sottolinea che le procedure doganali sono estremamente complesse e che vi è la costante necessità di garantire un rapido scambio di informazioni e una solida cooperazione tra l'UE e il Regno Unito al fine di garantire controlli doganali e operazioni di sdoganamento efficaci, nonché l'applicazione della legislazione pertinente;
13. sottolinea, nel contempo, la necessità di evitare le frodi doganali e dell'IVA, compreso il traffico illecito (contrabbando), mediante controlli adeguati che tengano conto della probabilità che merci specifiche siano soggette a traffico o a false dichiarazioni riguardo all'origine o al contenuto.

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

On. David McAllister
Presidente
Commissione per gli affari esteri
BRUXELLES

On. Bernd Lange
Presidente
Commissione per il commercio internazionale
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (COM(2020)0856 – 2020/0382(NLE))

Signori Presidenti,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) è stata incaricata di sottoporre un parere alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale. Data l'urgenza della questione, i coordinatori della commissione ECON hanno deciso, con procedura scritta, di inviare il parere sotto forma di lettera.

La commissione ECON ha esaminato la questione nella riunione del 1° febbraio 2021. In tale riunione ha deciso di invitare la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i suggerimenti in appresso.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia profonda stima.

Irene Tinagli

SUGGERIMENTI

Principi generali

1. rileva che l'attuazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("l'accordo") non è ancora stata pienamente realizzata;
2. prende atto delle particolari difficoltà per l'economia dell'intera Irlanda derivanti dalle restrizioni imposte alla libera circolazione tanto dei cittadini dell'UE non irlandesi quanto dei servizi sull'isola d'Irlanda;
3. invita la Commissione, la Banca centrale europea, le autorità europee di vigilanza, il Comitato europeo per il rischio sistemico e il Comitato di risoluzione unico a monitorare con attenzione l'attuazione dell'accordo come pure l'evoluzione del mercato nel settore dei servizi finanziari per individuare tempestivamente potenziali perturbazioni del mercato e minacce per la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la tutela degli investitori;
4. invita la Commissione a presentare alla commissione ECON i risultati di tale monitoraggio, tra l'altro in vista dei riesami previsti dall'accordo;

Accesso al mercato

5. rileva che l'accordo non prevede un accesso generalizzato al mercato in relazione ai servizi finanziari e che i diritti di passaporto tra l'UE e il Regno Unito hanno cessato di essere applicabili al termine del periodo di transizione; osserva che l'accesso ai mercati finanziari si basa attualmente sul diritto dell'UE e nazionale, incluso ove applicabile il quadro di equivalenza;
6. constata che il quadro di equivalenza dell'UE si fonda su diversi regolamenti e direttive settoriali in materia di servizi finanziari e che le decisioni in materia di equivalenza sono unilaterali e dovrebbero essere adottate per mezzo di atti delegati;
7. sottolinea che le valutazioni dell'equivalenza devono essere prospettiche, ossia devono promuovere un livello sufficiente di allineamento normativo con il quadro regolamentare del mercato unico, in modo da salvaguardare l'integrità del mercato unico dei servizi finanziari e assicurare solide garanzie in materia di tutela degli investitori;
8. pone l'accento sulla necessità di un monitoraggio costante volto a individuare eventuali scostamenti delle regole del Regno Unito rispetto alle norme dell'UE, al fine di evitare che le imprese con sede nel Regno Unito beneficino di indebiti vantaggi concorrenziali o di arbitraggio regolamentare in virtù della divergenza normativa e di garantire condizioni di parità;
9. ricorda che l'UE può revocare unilateralmente e in qualsiasi momento le decisioni in materia di equivalenza qualora non siano più soddisfatte le condizioni per la

concessione dello status di equivalenza;

10. ricorda che la dichiarazione comune sulla cooperazione normativa tra l'UE e il Regno Unito sui servizi finanziari prevede la conclusione di un accordo su un protocollo d'intesa entro marzo 2021;
11. ritiene che l'accordo sul protocollo d'intesa debba stabilire modalità di cooperazione specifiche al fine di promuovere l'allineamento normativo e garantire che eventuali modifiche del quadro giuridico del Regno Unito e della relativa attuazione siano comunicate tempestivamente alle autorità di vigilanza dell'UE;
12. sottolinea che il quadro per la futura cooperazione normativa nel settore dei servizi finanziari dovrebbe basarsi su solidi impegni a prevenire l'evasione fiscale, l'elusione fiscale aggressiva e il riciclaggio;
13. invita la Commissione a garantire la trasparenza dei negoziati sul protocollo d'intesa e ad assicurare la partecipazione periodica della commissione ECON, in condizioni di parità rispetto al Consiglio;
14. invita la Commissione ad avviare una riflessione per stabilire se e a quali condizioni il futuro quadro per la cooperazione normativa sui servizi finanziari possa integrare in modo strategico gli obiettivi in materia di cooperazione fiscale e lotta al riciclaggio nel quadro di equivalenza dell'UE;

Unione dei mercati dei capitali

15. rileva che il recesso del Regno Unito conferisce nuovo slancio alla regolamentazione dei mercati dei capitali e rende più urgente la regolamentazione sicura e ambiziosa dei mercati dei capitali nell'UE-27, nell'ottica di garantire un finanziamento dell'economia dell'Unione stabile, opportunamente diversificato ed efficiente in termini di costi;
16. invita la Commissione ad adottare una proposta legislativa intesa a modificare la legislazione vigente in materia di servizi finanziari (il "regolamento omnibus") al fine di adeguarla alla nuova situazione, in cui il Regno Unito non fa più parte del mercato interno e quindi tutti i riferimenti a circostanze specifiche di tale paese risultano ormai inappropriati;
17. ribadisce la propria posizione secondo cui, in caso di preoccupazioni per la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato o la tutela dei consumatori e degli investitori, le autorità di vigilanza dell'UE dovrebbero disporre di poteri di vigilanza diretti e rafforzati in relazione a talune entità di paesi terzi riconosciute dal quadro di equivalenza dell'UE;

Aspetti fiscali

18. rileva che in ambito fiscale entrambe le parti si sono impegnate ad attuare i principi di buona governance, incluse le norme internazionali in materia di trasparenza fiscale, scambio di informazioni e concorrenza fiscale leale;

19. ricorda che la lotta coordinata contro l'evasione fiscale e l'elusione fiscale rimane prioritaria e rappresenta un requisito per garantire condizioni di parità;
20. si rammarica per l'assenza di misure fiscali nei meccanismi di risoluzione delle controversie o nei meccanismi di riequilibrio, tra cui una clausola di non regressione nell'imposizione societaria, ed esprime preoccupazione per l'impatto sull'evasione fiscale delle divergenze normative in materia di tassazione del reddito delle società e trasparenza fiscale;
21. ricorda che i paesi terzi aventi forti legami economici con l'UE sono sottoposti al controllo del Consiglio nel quadro del processo di definizione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali; chiede pertanto che il Consiglio aggiunga al più presto il Regno Unito all'elenco dei paesi sottoposti a controllo periodico per garantire il rispetto degli impegni assunti nel quadro della dichiarazione politica comune¹ sulla lotta ai regimi fiscali dannosi;
22. esorta gli Stati membri a utilizzare in modo rigoroso gli strumenti di contrasto all'elusione fiscale a loro disposizione, in particolare la normativa relativa alle società controllate estere, per proteggere i propri gettiti fiscali, in considerazione del fatto che ormai il Regno Unito è un paese terzo;
23. invita l'UE a impegnarsi fermamente a prevenire l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, tra l'altro assicurando la trasparenza fiscale e finanziaria nei pertinenti settori, in particolare per quanto concerne le diverse giurisdizioni fiscali presenti nel Regno Unito e nei suoi territori d'oltremare, al fine di garantire condizioni di parità;

Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo

24. prende atto delle misure volte a prevenire e a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, in particolare quelle in materia di scambio di informazioni e titolarità effettiva;
25. rileva che ciascuna delle parti si è impegnata a mantenere un regime globale per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e a riesaminare periodicamente la necessità di rafforzarlo, tenendo conto delle raccomandazioni della Task Force "Azione finanziaria";
26. si rammarica per il fatto che le eventuali violazioni di questo impegno non siano soggette alla procedura di arbitrato prevista dall'accordo;
27. deplora che le norme antiriciclaggio non siano coperte dalle norme sul riequilibrio, che consentono un allineamento in funzione dell'evoluzione normativa;
28. chiede che il Regno Unito sia oggetto di una valutazione approfondita, inclusa una valutazione continua dei suoi territori d'oltremare e delle dipendenze della Corona, in

¹ Dichiarazione politica del 17 ottobre 2019 che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, GU C 384I del 12.11.2019, pag. 178.

linea con i criteri dell'elenco UE di paesi terzi ad alto rischio;

29. invita la Commissione ad avvalersi degli strumenti disponibili, a considerare l'adozione di nuovi strumenti nella futura revisione del quadro antiriciclaggio, a garantire la leale cooperazione in relazione alla trasparenza della titolarità effettiva, ad assicurare condizioni di parità e a proteggere il mercato unico dai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo legati al Regno Unito;

Concorrenza

30. osserva che la concorrenza leale si basa sull'esistenza di condizioni di parità; invita la Commissione a garantire una concorrenza leale tra l'Unione europea e il Regno Unito al fine di assicurare condizioni di parità ed evitare il dumping in futuro²;
31. invita la Commissione a concentrarsi in particolare sui regimi di aiuti di Stato che prevedono zone franche, zone economiche e ruling fiscali in senso lato, inclusi gli accordi informali.

² Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla politica di concorrenza – relazione annuale 2019, testi approvati, [P9_TA\(2020\)0158](#).

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

47	+
ECR	Raffaele Fitto
PPE	Isabel Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Jessica Polfjård, Ralf Seekatz, Inese Vaidere
Renew	Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoş Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli
The Left	José Gusmão, Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis
Verts/ALE	Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Piernicola Pedicini, Mikuláš Peksa, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtsun

4	-
ID	Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Jörg Meuthen
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

8	0
ECR	Derk Jan Eppink, Cristian Terheş, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle
ID	Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

On. David McAllister
Presidente
Commissione per gli affari esteri
15E201
BRUXELLES

On. Bernd Lange
Presidente
Commissione per il commercio internazionale
12G301
BRUXELLES

Oggetto: Raccomandazioni della commissione EMPL sulla decisione relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (2020/0382(NLE))

Signori Presidenti,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha deciso di sottoporre alle vostre commissioni un parere sotto forma di lettera.

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha esaminato la questione nella riunione del 1° febbraio 2021. In questa riunione ha deciso di trasmettere il suo parere alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia più profonda stima.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SUGGERIMENTI

- A. considerando che il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'Unione europea ("UE") e dalla Comunità europea dell'energia atomica ha ripercussioni su milioni di cittadini, sia cittadini del Regno Unito che

vivono, viaggiano o lavorano nell'Unione, sia cittadini dell'Unione che vivono, viaggiano o lavorano nel Regno Unito, nonché su persone diverse dai cittadini dell'Unione e del Regno Unito;

- B. considerando che i paesi terzi, che non sono soggetti ai medesimi obblighi degli Stati membri, non possono avere gli stessi diritti o godere degli stessi benefici di uno Stato membro; che, d'altro canto, è nell'interesse reciproco dell'UE e del Regno Unito perseguire una relazione ambiziosa, ampia ed equilibrata attraverso l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e altri possibili accordi;
- C. considerando che, dal 2008, l'UE ha inserito disposizioni sulle norme del lavoro nei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile dei suoi accordi commerciali con i paesi terzi;
- D. considerando che la dichiarazione politica che ha accompagnato l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito) dall'Unione europea (UE) e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 19 ottobre 2019, e il protocollo sull'Irlanda del Nord ("l'accordo di recesso") stabiliscono il quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito, definendo i parametri di un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile nel settore del commercio e della cooperazione economica, incentrato su un accordo di libero scambio (ALS) globale ed equilibrato;
- E. considerando che, in virtù dell'articolo 184 dell'accordo di recesso, l'UE e il Regno Unito si adoperano al meglio, in buona fede e nella piena osservanza dei rispettivi ordinamenti giuridici, per prendere le misure necessarie per negoziare sollecitamente gli accordi che disciplinano le loro relazioni future di cui alla dichiarazione politica e per espletare le procedure pertinenti per la ratifica o la conclusione di tali accordi, al fine di assicurarne l'applicazione, nella misura del possibile, a decorrere dalla fine del periodo di transizione;
- F. considerando che il Consiglio europeo ha adottato orientamenti negoziali nella prospettiva dell'avvio di negoziati sulla visione globale del quadro delle future relazioni, che sarebbe stata delineata più dettagliatamente nella dichiarazione politica;
- G. considerando che, dati la vicinanza geografica, l'interdipendenza economica e i legami tra l'UE e il Regno Unito ("le parti"), così come il gran numero di cittadini dell'Unione che vivono nel Regno Unito e di cittadini britannici che vivono nell'UE, il partenariato tra quest'ultima e il Regno Unito dovrebbe essere globale e comprendere un accordo di libero scambio e una cooperazione settoriale più ampia qualora ciò sia nell'interesse dell'Unione;
- H. considerando che tale partenariato dovrebbe, in particolare, mirare a istituire un ALS che assicuri l'assenza di tariffe e di contingenti e l'assenza di dumping, anche per quanto riguarda le norme sociali e occupazionali, mediante solidi impegni;
- I. considerando che tali impegni dovrebbero impedire il verificarsi di distorsioni del commercio e di vantaggi concorrenziali sleali, così da garantire una relazione sostenibile e duratura tra le parti; che il partenariato dovrebbe pertanto essere basato su standard elevati e su un equilibrio di diritti e obblighi che garantisca l'indivisibilità delle

- quattro libertà assicurando una parità di condizioni che resista alla prova del tempo;
- J. considerando che, a tal fine, il partenariato dovrebbe difendere elevati standard sociali e occupazionali comuni e standard altrettanto elevati sviluppati nel corso del tempo, con le norme e i diritti sociali e occupazionali dell'UE come punto di riferimento;
- K. considerando che il partenariato dovrebbe vincolare le parti a continuare a migliorare i rispettivi livelli di protezione, con l'obiettivo di garantire norme sociali e del lavoro altrettanto elevate al fine di mantenere condizioni di parità;
- L. considerando che, alla luce dell'impegno assunto nella dichiarazione politica riguardo alle condizioni di parità, il partenariato dovrebbe, in particolare, garantire che il livello di tutela sociale e del lavoro prescritto dalle leggi, dai regolamenti e dalle prassi non scenda al di sotto del livello assicurato dalle norme comuni applicabili nell'UE e nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, almeno per quanto riguarda i settori seguenti: diritti fondamentali nel lavoro; salute e sicurezza sul lavoro, compreso il principio di precauzione; condizioni di lavoro e norme occupazionali eque; informazione, consultazione e diritti a livello d'impresa, e ristrutturazione; che il partenariato dovrebbe inoltre proteggere e promuovere il dialogo sociale tra i lavoratori e i datori di lavoro, nonché tra le loro rispettive organizzazioni e i governi, e incoraggiare il dialogo con la società civile;
- M. considerando che a questo proposito è essenziale il principio di non regresso dei livelli attuali e futuri di tutela sociale e del lavoro; che, a norma degli articoli 6.1 e 6.2 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, nessuna delle parti è autorizzata ad abbassare le norme sociali e del lavoro applicabili alla fine del periodo di transizione in una maniera che abbia ripercussioni sugli scambi o gli investimenti tra le parti;
- N. considerando che il partenariato dovrebbe assicurare che il Regno Unito adempia gli impegni assunti applicando effettivamente le leggi, i regolamenti e le prassi che ha adottato per rispecchiarli, tramite autorità nazionali dotate di risorse adeguate, un sistema efficace di ispezioni del lavoro e valide procedure amministrative e giudiziarie;
- O. considerando che i regimi di mobilità dovrebbero essere basati sulla non discriminazione tra gli Stati membri e sulla piena reciprocità; che il partenariato deve anche prevedere un ampio e profondo coordinamento della sicurezza sociale;
- P. considerando che il partenariato dovrebbe comprendere adeguate modalità di risoluzione delle controversie e di esecuzione e, in particolare, dovrebbe istituire un organo direttivo incaricato di gestire e monitorare l'attuazione e il funzionamento del partenariato stesso, agevolando la risoluzione delle controversie; che è importante che le parti sociali partecipino, se del caso, al processo di risoluzione delle controversie;
- Q. considerando che il Parlamento europeo ha insistito per tutta la durata dei negoziati sulla necessità che la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) rimanga l'unico arbitro del diritto dell'Unione;
- R. considerando che, prima di adottare la legge del 2020 sul recesso dall'Unione europea (accordo di recesso), il governo del Regno Unito ha soppresso clausole che avrebbero garantito un grado limitato di tutela giuridica interna per i diritti dei lavoratori derivati

dall'Unione e si è impegnato a reintrodurre tali disposizioni in un futuro disegno di legge sull'occupazione; che tale disegno di legge non è ancora stato presentato;

Osservazioni generali

1. accoglie con favore gli sforzi intensi e proficui che i negoziatori dell'UE e del Regno Unito hanno intrapreso per raggiungere un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra le parti, evitando così a milioni di cittadini e imprese di subire le conseguenze disastrose di uno scenario di recesso senza accordo; deplora il fatto che l'accordo raggiunto in extremis non abbia consentito un controllo parlamentare adeguato prima della fine del periodo di transizione, ed esprime ancora una volta profondo rammarico per il fatto che il governo britannico non ha consentito una transizione più agevole mediante la proroga del termine previsto per il raggiungimento di un accordo; si rammarica altresì del fatto che il raggiungimento di un accordo dell'ultimo minuto abbia avuto un impatto immediato e negativo sui cittadini e sulle imprese, che devono far fronte e adattarsi a nuove regole che incidono sui loro mezzi di sussistenza e sulla loro vita quotidiana;
2. ricorda la natura unica dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che, pur essendo simile ad altri accordi di libero scambio – in quanto stabilisce le condizioni alle quali possono essere accettati prodotti conformi a normative diverse e istituisce meccanismi per armonizzare tali normative e incoraggiare approcci convergenti alla regolamentazione futura – deve anche affrontare la perdita di diritti consolidati da tempo, come il diritto alla libera circolazione, e del coordinamento della sicurezza sociale; ricorda che, a differenza di quanto avviene con altri accordi commerciali, in questo caso le parti dispongono già di quadri normativi ampiamente armonizzati, di diritti comuni e di mercati profondamente integrati, e che l'accordo sugli scambi e la cooperazione mira a controllare il modo in cui questi potranno divergere in futuro e a limitare l'impatto di tale divergenza sui cittadini, la società e l'economia;
3. si compiace del fatto che, nonostante alcune carenze individuabili nell'accordo, la priorità del Parlamento europeo di salvaguardare i diritti dei cittadini sia stata nella maggior parte dei casi rispettata, ma si rammarica del fatto che la libera circolazione delle persone tra l'UE e il Regno Unito sia terminata il 1° gennaio 2021, che tutti gli spostamenti siano ormai soggetti alla legislazione sull'immigrazione dell'UE e del Regno Unito applicabile ai cittadini di paesi terzi e che i diritti dei cittadini e la protezione derivante dal coordinamento della sicurezza sociale siano destinati ad essere ridotti; ricorda, tuttavia, che le persone che si trovavano o si erano già trovate in una situazione transfrontaliera tra l'UE e il Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 sono coperte dall'accordo di recesso, che consente loro di continuare a godere del diritto di rimanere o di lavorare, garantisce la non discriminazione e tutela i loro diritti di sicurezza sociale; osserva che è possibile che alcuni tipi di spostamenti, compresi i viaggi d'affari di breve durata e le visite per altri scopi (come i trasferimenti intra-aziendali fino a tre anni di durata, non necessitano di visto);
4. si rammarica del fatto che la CGUE non sarà la giurisdizione che interpreta i principi inclusi nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che deriva dal diritto dell'Unione, e che in futuro la Corte suprema e la Corte d'appello del Regno Unito potranno discostarsi dalla sua giurisprudenza;

5. sottolinea che l'accesso alla giustizia è essenziale per l'attuazione e l'applicazione dei diritti dei cittadini; ricorda l'impatto diretto e immediato dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sui diritti dei cittadini, in particolare quelli dell'UE che risiedono o vivono nel Regno Unito e quelli del Regno Unito che risiedono o vivono nell'UE; invita entrambe le parti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione a fornire ai cittadini l'accesso alla giustizia e la protezione giuridica per quanto riguarda i loro diritti dinanzi ai tribunali del Regno Unito e dell'UE;
6. si rammarica del fatto che il governo britannico non abbia ancora rispettato il suo impegno relativo a una nuova legge sull'occupazione; ricorda che le norme sociali e del lavoro nella legge sull'occupazione non dovrebbero essere statiche, ma seguire direttamente i miglioramenti apportati alle norme sociali e del lavoro nell'UE, al fine di garantire parità di condizioni tra le parti;
7. ricorda che, ai sensi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, qualsiasi abbassamento delle norme sociali e del lavoro da parte del Regno Unito tale da influenzare il commercio o gli investimenti, anche omettendo di far rispettare concretamente il proprio diritto e le proprie norme, costituisce una violazione del principio di non regresso e delle disposizioni relative alla parità di condizioni;
8. esprime preoccupazione, a questo proposito, dinanzi alle notizie delle ultime settimane secondo cui un pacchetto di misure di deregolamentazione è al vaglio del Dipartimento delle imprese britannico come parte di una revisione post-Brexit del mercato del lavoro del Regno Unito, mentre il Segretario di Stato britannico per le imprese, l'energia e la strategia industriale ha confermato che il governo britannico sta rivedendo le leggi sull'occupazione derivate dall'UE, alcune delle quali – in particolare la direttiva sull'orario di lavoro – potrebbero essere rigettate; ricorda che tali misure potrebbero, se adottate, ridurre drasticamente i diritti dei lavoratori nel Regno Unito, ma anche avere un impatto materiale sostanziale sulla parità di condizioni prevista dall'accordo per una concorrenza aperta e leale e lo sviluppo sostenibile tra le parti; sottolinea che dette misure sarebbero in contraddizione con l'accordo di recesso e l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
9. si rammarica, in particolare, a questo proposito, del fatto che atti legislativi dell'Unione di recente adozione, i cui termini di recepimento hanno coinciso con il periodo di transizione – ad esempio la direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e la direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea – non siano stati recepiti nel Regno Unito; si rammarica altresì del fatto che, sebbene fosse obbligato, a norma dell'articolo 127 dell'accordo di recesso, a recepire le suddette direttive durante il periodo di transizione, il Regno Unito non abbia adottato le misure necessarie per recepirle nel diritto nazionale privando così i cittadini britannici di alcuni diritti recentemente stabiliti;
10. incoraggia il Regno Unito a continuare a partecipare (sulla base del modello della Norvegia¹), in qualità di paese terzo osservatore privo di ruolo decisionale, in seno alle

¹ La Norvegia ha concluso un accordo bilaterale con Eurofound e paga per essere inclusa nell'indagine europea sulle condizioni di lavoro, cui partecipa dal 2000 (le quattro edizioni precedenti). Ha inoltre partecipato alla seconda edizione dell'indagine europea sulla qualità della vita nel 2007-2008. La Norvegia funge anche da

agenzie per le quali è competente la commissione per l'occupazione del Parlamento, come la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, in quanto ciò consentirebbe a entrambe le parti di condividere dati, migliori prassi e metodologie; incoraggia inoltre vivamente il Regno Unito a cooperare con l'Autorità europea del lavoro (a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, e dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2019/1149), al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione effettive del diritto dell'Unione e del Regno Unito in materia di mobilità del lavoro, nonché con la commissione amministrativa ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004/CE; si rammarica che una siffatta cooperazione non sia prevista dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e che il Regno Unito non abbia finora manifestato alcun interesse al riguardo;

11. si rammarica profondamente del fatto che, a seguito dell'accordo di recesso UE-Regno Unito, il Regno Unito non continui a partecipare al programma di scambio Erasmus per il periodo 2021-2027, privando sia gli studenti dell'UE che i propri di una preziosa esperienza di studio e di lavoro all'estero; osserva che le azioni di mobilità riguardanti gli studenti dell'istruzione superiore e dell'istruzione professionale (VET) offriranno la possibilità di intraprendere la mobilità in un paese terzo, compreso il Regno Unito; incoraggia vivamente il Regno Unito a riconsiderare il suo approccio al riguardo e a partecipare in futuro a Erasmus conformemente alla parte V dell'accordo, comprese le sue condizioni finanziarie;
12. deplora la decisione discriminatoria del Regno Unito di applicare diritti diversi sui visti di lavoro per i cittadini di taluni Stati membri dell'UE per quanto riguarda, ad esempio, i visti per lavoro stagionale e i visti per gli operatori della salute e dell'assistenza; sottolinea l'importanza di garantire ai cittadini dell'UE la parità di accesso al mercato del lavoro del Regno Unito e la necessità di applicare gli stessi diritti per tutti i cittadini dell'UE;
13. ricorda l'importanza dei meccanismi istituiti da entrambe le parti per monitorare le modifiche, e le difficoltà cui possono essere soggetti i cittadini degli Stati membri dell'UE che vivono nel Regno Unito e i cittadini del Regno Unito che vivono nell'UE, con l'obiettivo di individuare e risolvere le situazioni di incertezza giuridica; si compiace dell'istituzione di gruppi consultivi nazionali e del Forum della società civile a questo proposito;

Parità di condizioni

14. ricorda che, in generale, le tendenze convergenti nella regolamentazione livellano le condizioni di concorrenza, mentre le tendenze divergenti possono dare luogo, in dette condizioni, a cambiamenti relativi;
15. ricorda che, in considerazione della vicinanza geografica e dell'interdipendenza

osservatore per l'Associazione europea di libero scambio (EFTA) nel consiglio di direzione di Eurofound. Inoltre, Eurofound mantiene una rete di corrispondenti europei che copre tutti gli Stati membri dell'UE più la Norvegia, la quale fornisce contributi nazionali di esperti rilevanti per il dibattito europeo. Attraverso la rete, l'Osservatorio sulla ristrutturazione in Europa di Eurofound controlla anche l'impatto sull'occupazione degli eventi di ristrutturazione su vasta scala, degli strumenti di sostegno alla ristrutturazione e della legislazione in materia di ristrutturazione negli Stati membri dell'Unione europea e in Norvegia.

economica delle parti, il principio guida dell'UE durante i negoziati è consistito nel sostenere l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con solidi impegni giuridici che garantissero parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale, anche per quanto riguarda, tra l'altro, le norme sociali e del lavoro, al fine di evitare una "corsa al ribasso" e vantaggi competitivi sleali ottenuti attraverso un indebolimento dei livelli di protezione o altre divergenze normative;

16. prende atto dei principali elementi del pacchetto di strumenti concordato con il Regno Unito in materia di lavoro e questioni sociali, in particolare (1) il riferimento esplicito alla Carta sociale europea e alle convenzioni dell'OIL, (2) il ruolo dell'attuazione a livello nazionale degli impegni di non regresso e (3) il sistema di misure di riequilibrio per affrontare future divergenze;
17. ricorda che la clausola di non regresso di cui all'articolo 6.2 è soggetta a un test di distorsione degli scambi commerciali e prevede che nessuna delle parti possa indebolire o ridurre i propri livelli di tutela sociale e del lavoro portandoli al di sotto di quelli vigenti alla fine del periodo di transizione "in una maniera che abbia ripercussioni sul commercio o sugli investimenti"; si rammarica, in particolare, della soglia molto alta fissata a questo proposito ("in una maniera che abbia ripercussioni sul commercio");
18. insiste sul fatto che il non regresso pieno e forte delle norme sociali e del lavoro è fondamentale, così come lo è l'attento monitoraggio di eventuali divergenze future effettuato da entrambe le parti, e invita la Commissione ad attuare pienamente questa disposizione, a coinvolgere strettamente le parti sociali nelle procedure di controllo della conformità, e a tenere informati il Parlamento europeo e il Consiglio in quanto colegislatori;
19. sottolinea, in questo contesto, l'importanza della corretta attuazione e dell'effettiva applicazione a livello nazionale del principio di non regresso garantita da entrambe le parti, e invita la Commissione a seguire da vicino gli sviluppi al riguardo; osserva che il rispetto dell'applicazione di siffatti livelli di protezione è previsto nelle disposizioni relative ai meccanismi nazionali di esecuzione e di risoluzione delle controversie; ricorda che, in caso di controversia tra le parti in merito all'applicazione del capitolo sulle norme sociali e del lavoro, le parti ricorrono esclusivamente alle procedure stabilite agli articoli 9.1, 9.2 e 9.3 del titolo XI o alla parte seconda in deroga al titolo I della parte sesta sulla risoluzione delle controversie e le disposizioni orizzontali; osserva inoltre, per quanto riguarda le misure di riequilibrio di cui all'articolo 9.4, che esse saranno attivate solo quando, a causa di ampie divergenze tra le parti, si verifichino effetti rilevanti sugli scambi o sugli investimenti tra di esse; è preoccupato, tuttavia, in relazione al modo in cui un eventuale futuro abbassamento unilaterale delle norme sociali e del lavoro da parte del Regno Unito verrebbe affrontato e contestato nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare quando si tratterà di dimostrare che gli scambi o gli investimenti tra le parti hanno subito conseguenze; ribadisce ancora una volta che occorre affrontare e porre rimedio a qualsiasi abbassamento unilaterale delle norme sociali e del lavoro a scapito delle imprese e dei lavoratori europei, al fine di mantenere parità di condizioni;
20. osserva con preoccupazione che un riesame di queste regole avrà luogo solo dopo quattro anni o se le misure di riequilibrio sono state utilizzate troppo frequentemente e

se le divergenze hanno persistito per un periodo di 12 mesi; insiste affinché il Parlamento europeo e le parti sociali siano strettamente coinvolti nel processo di riesame;

21. invita le parti a negoziare ulteriori strumenti interpretativi comuni per chiarire il capitolo sulla parità di condizioni in generale e il ruolo del Parlamento e delle parti sociali nel suo controllo e nella sua attuazione in particolare, compresa la possibilità per le parti sociali di presentare reclami formali al di là della presentazione di una comunicazione in qualità di amicus curiae al gruppo di esperti; chiede, inoltre, risorse sufficienti e una segreteria permanente per il gruppo consultivo interno;

Mobilità e coordinamento della sicurezza sociale

22. ricorda che i cittadini del Regno Unito che risiedono nell'UE e i cittadini dell'UE che risiedono nel Regno Unito sono coperti e tutelati, fino al 31 dicembre 2020, da norme di coordinamento della sicurezza sociale in materia di prestazioni di malattia, di maternità, di paternità e assimilate, di prestazioni di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, di prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali, assegni in caso di morte, indennità di disoccupazione, prestazioni di preparazione al pensionamento e prestazioni familiari a titolo dell'accordo di recesso;
23. osserva che, conformemente all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le disposizioni attuali riguardanti l'assistenza sanitaria necessaria o di emergenza continueranno "in linea di principio" a essere applicate per i soggiorni temporanei nel Regno Unito e nell'UE;
24. si compiace del fatto che il nuovo meccanismo di cooperazione in materia di coordinamento della sicurezza sociale sia vicino alle norme esistenti nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 che ne stabilisce le modalità di applicazione; accoglie con favore, in particolare, il fatto che le disposizioni dell'UE sulla non discriminazione, la parità di trattamento e la totalizzazione dei periodi sono salvaguardate nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
25. si rammarica, tuttavia, delle restrizioni del campo di applicazione materiale e, in particolare, del fatto che non sono inclusi gli assegni familiari, l'assistenza a lungo termine e le prestazioni in denaro non contributive, nonché l'esportabilità delle prestazioni di disoccupazione;
26. si rammarica altresì del fatto che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non prevede alcun allineamento dinamico con l'evoluzione della legislazione dell'UE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in particolare nel contesto dell'attuale revisione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009; invita le parti a fornire immediatamente ai cittadini interessati dalle restrizioni alla libera circolazione informazioni solide e affidabili riguardanti i loro diritti di residenza, di lavoro e di coordinamento della sicurezza sociale;
27. constata che, nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e a determinate condizioni, i lavoratori distaccati nel o dal Regno Unito possono essere soggetti, per quanto attiene alla sicurezza sociale, alla legislazione del paese ospitante;

sottolinea che ciò può avere un impatto negativo sulla loro "biografia previdenziale"; accoglie con favore, a questo proposito, la disposizione transitoria in base alla quale gli Stati membri possono chiedere, previa notifica alla Commissione europea, la continuazione del sistema di distacco quale esistente al 31 dicembre 2020 per un periodo massimo di 15 anni;

28. incoraggia un'applicazione corretta e coerente del protocollo sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale negli Stati membri, per garantire gli stessi diritti a tutti i cittadini interessati;

Conclusione

29. raccomanda che il Parlamento europeo dia il suo accordo all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ma insiste sulla necessità che le relazioni annuali sulla sua attuazione siano presentate al Parlamento europeo, specialmente per quanto riguarda la questione della parità di condizioni in materia di norme sociali e di lavoro.

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

David McAllister
Presidente
Commissione per gli affari esteri
BRUXELLES

Bernd Lange
Presidente
Commissione per il commercio internazionale
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla decisione relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (2020/0382(NLE))

Signori Presidenti,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha deciso di sottoporre alle vostre commissioni un parere sotto forma di lettera.

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha esaminato la questione e adottato il suo parere il 27 gennaio 2021. La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a tener conto di queste considerazioni nell'ambito della procedura di approvazione.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia profonda stima.

Pascal Canfin

SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

- A. visto il suo parere del 21 gennaio 2020 sulla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2018/0427(NLE)),
- B. visto il suo parere dell'8 maggio 2020 sulle raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2023(INI)),

- C. vista la sua lettera del 23 ottobre 2020 sulla prontezza e la risposta in caso di mancato accordo nei negoziati con il Regno Unito in materia di ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare,
- D. visto l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra,

Osservazioni generali

1. accoglie con favore il fatto che l'accordo di Parigi sarà una componente essenziale dell'accordo sugli scambi e la cooperazione ("l'accordo") e che qualsiasi violazione di tale componente essenziale ad opera di una delle parti conferisce all'altra il diritto di denunciare o sospendere l'accordo, in tutto o in parte; sottolinea che tale disposizione dovrebbe essere replicata in tutti i futuri accordi commerciali negoziati dall'UE;
2. si compiace del fatto che l'accordo mantiene le garanzie già sancite dal protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord nell'accordo di recesso, garantendo in tal modo che non vi saranno controlli normativi sulle merci che circolano tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda; plaude inoltre al fatto che l'accordo preserva l'integrità del mercato unico;
3. loda il lavoro svolto da Michel Barnier, capo della task force per le relazioni con il Regno Unito, nonché dall'intera task force, per il modo in cui sono stati condotti i negoziati da parte dell'UE;
4. accoglie con favore l'accordo raggiunto tra le parti sull'attuazione dell'accordo di recesso, che costituiva una condizione preliminare affinché il Parlamento esaminasse la possibilità di concedere la sua approvazione a qualsiasi accordo sulle future relazioni; approva le flessibilità temporanee specifiche concordate dalle parti per limitare le perturbazioni causate dall'attuazione del protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord sugli scambi tra la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord di taluni prodotti, compresa la fornitura di medicinali, carni refrigerate e altri prodotti alimentari ai supermercati; ribadisce la necessità di prestare particolare attenzione agli scambi di prodotti tra la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord al fine di mantenere l'integrità del mercato unico ed evitare rischi per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare nonché penurie alimentari;
5. chiede un rapido dispiegamento della riserva per l'adeguamento alla Brexit di 5 miliardi di EUR dell'UE per aiutare i settori più colpiti, che risentono anche dell'impatto della COVID-19;
6. ricorda che il disegno di legge britannico sul mercato interno rappresenta un precedente preoccupante per le future relazioni bilaterali UE-Regno Unito e, più in generale, per il contributo del Regno Unito al mantenimento del sistema internazionale basato su regole;
7. sottolinea che la Commissione deve essere pronta a fare pieno uso degli strumenti di risoluzione delle controversie disponibili sia nell'accordo sia nell'accordo di recesso in caso di inosservanza da parte delle autorità del Regno Unito; osserva che l'accordo comprende un capitolo sull'accesso alla giustizia, che prevede che le parti interessate abbiano accesso alla giustizia attraverso una procedura di reclamo efficace e trasparente,

in caso di presunte violazioni della parità di condizioni ambientali e delle clausole di non regresso; chiede la corretta applicazione di tali disposizioni;

8. sottolinea che il Parlamento dovrebbe esercitare il massimo controllo sull'attuazione dell'accordo, partecipando attivamente all'Assemblea parlamentare di partenariato; sottolinea inoltre che le commissioni del Parlamento dovrebbero ritenere la Commissione responsabile della sua partecipazione al consiglio di partenariato, alle sue commissioni specializzate e ai gruppi di lavoro; ritiene che il Parlamento dovrebbe essere coinvolto in qualsiasi futura revisione dell'accordo e che la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare dovrebbe essere consultata sulle questioni di sua competenza;
9. deplora che il Parlamento abbia avuto poco tempo per esaminare adeguatamente l'accordo; si rammarica inoltre del fatto che l'accordo abbia dovuto essere applicato in via provvisoria, anche se per un periodo di tempo limitato, prima che il Parlamento potesse dare la sua approvazione; sottolinea inoltre che le circostanze specifiche della Brexit non dovrebbero in alcun modo costituire un precedente per futuri accordi internazionali negoziati e conclusi dall'Unione; si rammarica che finora il più importante accordo bilaterale per l'Unione sia stato anche l'accordo che ha ricevuto meno tempo per il controllo parlamentare;
10. riconosce che tale urgenza è in gran parte attribuibile alla strategia negoziale del Regno Unito, che ha deciso di non chiedere una proroga del periodo di transizione;

Parità di condizioni, disposizioni in materia di clima e ambiente

11. accoglie con favore il fatto che l'accordo riaffermi l'ambizione di ciascuna parte di conseguire la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050; si rammarica che il livello di protezione di base per il clima per quanto riguarda i gas a effetto serra sia, per l'Unione, l'obiettivo del 40 % per l'intera economia entro il 2030, compreso il sistema di fissazione del prezzo del carbonio dell'Unione e, per il Regno Unito, la quota del Regno Unito nell'ambito di tale obiettivo per il 2030 in tutti i settori economici, compreso il sistema britannico di fissazione del prezzo del carbonio; deplora che le parti non abbiano tenuto conto degli obiettivi riveduti relativi a tutti i settori economici, che stanno per essere adottati, e ritiene che avrebbero dovuto essere incluse disposizioni per riflettere tali imminenti cambiamenti e una maggiore ambizione;
12. ricorda che il 18 dicembre 2020 la presentazione relativa al contributo stabilito a livello nazionale (NDC) dell'UE e dei suoi Stati membri è stata trasmessa al Segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) con un obiettivo aggiornato e rafforzato di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno del 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990; prende atto dell'annuncio reso dal governo del Regno Unito il 3 dicembre 2020 di un NDC per il 2030 riveduto del 68 % rispetto ai livelli del 1990; osserva inoltre che il Regno Unito non è sulla buona strada per rispettare il suo quarto e quinto bilancio per il carbonio nell'ambito dell'attuale pacchetto di politiche e finanziamenti; accoglie con favore il fatto che il Regno Unito ha annunciato che intende vietare la vendita di nuove autovetture a benzina e diesel entro il 2030;
13. ricorda inoltre che il Regno Unito ha presentato proposte concernenti l'istituzione del

proprio mercato del carbonio, il sistema di scambio di quote di emissione del Regno Unito, nel secondo trimestre del 2021; osserva tuttavia che non è ancora chiaro in che misura tale sistema sarà simile al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e sottolinea che permangono interrogativi sull'attuazione pratica, l'ambizione e l'efficacia del sistema di scambio di quote di emissione del Regno Unito; sottolinea inoltre che l'UE prevede di rafforzare e ampliare ulteriormente il campo di applicazione del proprio sistema di scambio di quote di emissione; ritiene che, qualora dovessero emergere differenze significative tra i due sistemi, ciò potrebbe comportare una distorsione della parità di condizioni e dovrebbe pertanto essere preso in considerazione nell'applicazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'UE, una volta che sarà stato istituito;

14. deplora la mancanza di disposizioni chiare su come affrontare le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai settori del trasporto aereo e marittimo;
15. osserva che l'accordo prevede la possibilità di collegare il sistema di scambio di quote di emissione del Regno Unito a quello dell'UE; ritiene che, qualora il Regno Unito chieda che il proprio sistema di scambio di quote di emissione sia collegato a quello dell'UE, tale richiesta dovrebbe essere presa in considerazione solo se è chiaro che il sistema di scambio di quote di emissione del Regno Unito non comprometterà l'integrità e l'efficacia di quello dell'UE, in particolare l'equilibrio tra diritti e obblighi;
16. ricorda che il meccanismo di salvaguardia ("backstop") a livello di Regno Unito è stato rimosso dall'accordo di recesso, il che significa che anche le pertinenti disposizioni ambientali vincolanti sono state escluse dall'accordo di recesso; accoglie con favore il fatto che nell'accordo siano ora inclusi principi ambientali dell'UE consolidati da tempo, quali il principio secondo cui la protezione dell'ambiente dovrebbe essere integrata nella definizione delle politiche, anche attraverso valutazioni d'impatto, il principio dell'azione preventiva volta a prevenire i danni ambientali, il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, del danno ambientale e il principio "chi inquina paga"; invita entrambe le parti a interpretare ed applicare l'"approccio precauzionale" allo stesso modo del "principio di precauzione";
17. deplora che l'accordo non affronti la questione della conformità o dell'allineamento del Regno Unito ai principi di tassonomia dell'UE e la loro attuazione; è convinto che, dato il ruolo del Regno Unito in quanto polo finanziario internazionale, sarà importante garantire che gli obiettivi della tassonomia non siano modificati o indeboliti; osserva che il Regno Unito prevede di introdurre una propria tassonomia verde, utilizzando i parametri scientifici dalla tassonomia dell'UE;
18. prende atto che le parti hanno convenuto un non regresso rispetto ai livelli in vigore alla fine del periodo di transizione e si sono impegnate ad aumentare i loro livelli di protezione nel tempo; invita le parti a mirare a un allineamento dinamico degli obiettivi in materia di protezione del clima e dell'ambiente; osserva che il meccanismo di riequilibrio si limita a divergenze "significative" - sia al rialzo sia verso il basso - che "incidono in modo sostanziale" sugli scambi o sugli investimenti; invita la Commissione a fornire chiarezza sull'interpretazione del concetto di "significative divergenze" e sulla piena attuazione delle disposizioni di applicazione; ritiene che il legame con il concetto di "scambi e investimenti" debba essere interpretato in senso ampio; invita le parti a garantire il rispetto

delle condizioni di parità;

19. si rammarica inoltre dell'importanza limitata attribuita alla perdita di biodiversità quale grande sfida ambientale e del fatto che l'imminente accordo globale post-2020 per la natura non sia menzionato;
20. sottolinea che in passato la Commissione ha avviato una serie di procedure di infrazione contro il Regno Unito su questioni ambientali, tra cui la qualità dell'aria e dell'acqua, e che vi erano ancora casi in corso al momento del recesso del Regno Unito dall'Unione europea; ricorda che l'Agenzia per l'ambiente del Regno Unito ha sollevato la prospettiva di un'abrogazione della direttiva sulle alluvioni (2007/60/CE) e di una riforma della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE); sottolinea che, data la loro natura transfrontaliera, eventuali divergenze nella protezione ambientale in tali aree potrebbero minacciare la qualità dell'aria e dell'acqua nell'UE; prende atto della prevista creazione di un Ufficio per la protezione dell'ambiente (OEP) in Inghilterra e Irlanda del Nord; esprime preoccupazione per le relazioni che mettono in discussione la futura indipendenza dell'OEP, la sua capacità di agire in giudizio in caso di violazione delle norme ambientali e il suo finanziamento;
21. è fortemente preoccupato per alcune politiche ambientali del Regno Unito, tra cui la sua intenzione di deregolamentare la modificazione genetica, che potrebbe comportare l'ingresso di tali prodotti nell'UE senza controlli di sicurezza o un'etichettatura adeguata;
22. sottolinea che, in quanto paese non appartenente al SEE, il Regno Unito non fa più parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e non è vincolato dal quadro normativo dell'UE in materia di sostanze chimiche (REACH); sottolinea che il nuovo quadro normativo del Regno Unito deve dimostrare la stessa solidità e trasparenza di REACH; ritiene che, lungi dal portare a una semplificazione, la Brexit rappresenti una duplicazione delle norme dell'UE e un onere che comporterà conseguenze negative, in particolare per le piccole e medie imprese nel Regno Unito; osserva che l'accordo non fa molto per agevolare gli scambi di sostanze chimiche, se non prevedere una cooperazione normativa, un impegno a garantire la trasparenza delle procedure di classificazione delle sostanze e un impegno ad attuare il sistema generale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici delle Nazioni Unite; accoglie con favore qualsiasi negoziato futuro volto a trovare una forma più stretta di cooperazione in materia di gestione della sicurezza delle sostanze chimiche;

Questioni sanitarie

23. accoglie con favore le disposizioni sulla cooperazione in materia di sicurezza sanitaria, che consentono alle parti e alle autorità competenti degli Stati membri di scambiarsi informazioni pertinenti, ma si rammarica che tale cooperazione si sia limitata a valutare i rischi "significativi" per la salute pubblica e a coordinare le misure che potrebbero essere necessarie per proteggere la salute pubblica; sottolinea che la pandemia di COVID-19 in corso non ha fatto che rafforzare la necessità di una più stretta cooperazione in materia sanitaria, nonché di una comunicazione bidirezionale strutturata e regolare tra le autorità e le parti interessate al fine di reagire meglio alle situazioni di crisi;
24. sostiene le modalità di agevolazione contenute nell'accordo per facilitare la fornitura di

medicinali, quali il riconoscimento dei risultati delle ispezioni effettuate dalle autorità dell'altra parte, in quanto ciò eviterà inutili duplicazioni delle ispezioni per valutare la conformità ai requisiti in materia di buone prassi di fabbricazione e la possibilità per ciascuna parte di estendere unilateralmente tale riconoscimento per gli impianti di fabbricazione situati al di fuori del territorio dell'autorità di rilascio a condizioni specifiche;

25. deplora che l'accordo non contenga un accordo globale sul reciproco riconoscimento (ARR) sulla regolamentazione dei medicinali, in quanto esso avrebbe limitato la duplicazione del lavoro e dei processi normativi e relativi alla qualità per le imprese che commercializzano prodotti nell'UE e nel Regno Unito; incoraggia le autorità competenti dell'UE e del Regno Unito a proseguire discussioni parallele per concordare un ARR seguendo l'esempio degli accordi esistenti tra l'UE e altri paesi terzi; deplora inoltre che l'accordo non riguardi i dispositivi medici, in quanto ciò significherebbe che non vi sarà alcun riconoscimento reciproco degli organismi notificati o dei certificati da essi rilasciati;
26. sottolinea che l'accordo prevede che il Regno Unito cesserà di partecipare alla procedura centralizzata dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali; invita la Commissione ad essere disponibile a un monitoraggio e un dialogo continui con gli organismi del Regno Unito, compresa l'Agenzia di regolamentazione del Regno Unito per i farmaci e i prodotti sanitari (MHRA);
27. sottolinea che, dato che i regolamenti sul trasferimento di dati personali per la ricerca medica sono attualmente controllati attraverso il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE, è necessario chiarire ulteriormente l'attuazione da parte del Regno Unito delle disposizioni della regolamentazione dell'UE sulle sperimentazioni cliniche, delle norme dell'UE in materia di sicurezza del sangue e del futuro accesso alle reti dell'UE che contribuiscono alla donazione di organi;

Sicurezza alimentare

28. osserva che l'uscita del Regno Unito dal mercato interno e dall'unione doganale dell'UE implica che entrambe le parti manterranno regimi separati che disciplinano la salute umana, vegetale e animale; osserva che le disposizioni relative alle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) rispecchiano ampiamente le norme dell'OMC in tali settori;
29. accoglie con favore il fatto che non vi saranno modifiche alle norme dell'UE in materia di sicurezza alimentare e che l'accordo mira a salvaguardare gli elevati standard sanitari e fitosanitari dell'UE; ribadisce che i flussi commerciali tra l'UE e il Regno Unito di merci vincolate da misure sanitarie e fitosanitarie saranno estremamente elevati e che l'UE dovrebbe disporre di un adeguato processo di coordinamento per evitare controlli divergenti sulle merci provenienti dal Regno Unito nei porti dell'UE;
30. accoglie con favore il fatto che l'accordo include il principio della regionalizzazione, la procedura per l'inserimento in elenco degli stabilimenti riconosciuti e una serie di misure volte a limitare, ove possibile, le procedure sanitarie e fitosanitarie di importazione, rispettando nel contempo norme sanitarie rigorose; ritiene che i controlli all'importazione debbano basarsi sul rischio sanitario e fitosanitario associato a tali importazioni, ma

accoglie con favore il fatto che la frequenza dei controlli di identità e fisici possa essere ridotta per tenere conto della misura in cui le norme sanitarie e fitosanitarie delle parti convergono;

31. deplora che l'accordo non faccia riferimento al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi;
32. plaude al fatto che l'accordo fornisce un quadro per il dialogo e la cooperazione al fine di rafforzare la lotta contro lo sviluppo della resistenza antimicrobica.

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ritiene di fondamentale importanza che le sue opinioni e preoccupazioni siano debitamente prese in considerazione e affrontate e chiede pertanto alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, di tenere conto della sua posizione quale sopra esposta.

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a raccomandare che il Parlamento dia la sua approvazione alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

On. David McAllister
Presidente
Commissione per gli affari esteri
BRUXELLES

On. Bernd Lange
Presidente
Commissione per il commercio internazionale
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla decisione relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (2020/0382(NLE))

Signori Presidenti,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia è stata incaricata di sottoporre un parere alle vostre commissioni.

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia ha esaminato la questione nella riunione del 14 gennaio 2021. A seguito di una procedura scritta alla quale hanno partecipato i suoi coordinatori e che si è conclusa il 29 gennaio 2021, la commissione ha deciso di invitare la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, ad allegare alla raccomandazione di approvazione che approveranno il parere in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Cristian-Silviu Buşoi

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, ad allegare alla

raccomandazione di approvazione che approveranno il parere in appresso:

1. si compiace che sia stato possibile raggiungere un accordo sulle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito prima della fine del periodo di transizione; esprime tuttavia profondo rammarico per il fatto che i tempi riservati al controllo parlamentare siano estremamente ridotti dal momento che l'accordo è stato raggiunto tardi, e che la sua applicazione provvisoria sia limitata e scada alla fine di febbraio 2021;
2. sostiene nell'insieme gli accordi raggiunti e sottolinea la necessità di continuare a vigilare sul pieno rispetto delle clausole di non regresso; osserva tuttavia che molti dettagli devono ancora essere definiti in seno al consiglio di partenariato e ai suoi comitati specializzati; invita la Commissione a garantire che il Parlamento e le sue commissioni specializzate siano adeguatamente informati e partecipino sin dalle prime fasi ai lavori del consiglio di partenariato e dei suoi comitati; chiede inoltre una struttura permanente per garantire la partecipazione del Parlamento alle revisioni periodiche dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
3. esprime preoccupazione per il ruolo autonomo che il consiglio di partenariato avrà non soltanto nella revisione dell'accordo, ma anche nella sua modifica in relazione alla futura partecipazione ai programmi dell'UE, tra cui Orizzonte Europa e altri programmi di competenza della commissione ITRE; chiede pertanto la conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento e la Commissione per garantire che qualsiasi decisione del consiglio di partenariato in merito alla futura partecipazione ai programmi dell'Unione sia adottata solo una volta ottenuto il sostegno del Parlamento;

Ricerca

4. si compiace del proseguimento della cooperazione europea con il Regno Unito nei settori della scienza, della ricerca e dell'innovazione; sottolinea l'importanza di sostenere la mobilità dei ricercatori per garantire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie; deplora tuttavia la partecipazione selettiva del Regno Unito in tale ambito; ritiene che il programma Erasmus+ sia un elemento indispensabile del sistema d'istruzione europeo, che forma ricercatori eccellenti e offre opportunità uniche ai ricercatori; osserva che i benefici di Orizzonte Europa non possono esistere senza un'istruzione d'eccellenza; ritiene pertanto che la partecipazione del Regno Unito a Orizzonte Europa dovrebbe andare di pari passo con la sua partecipazione a Erasmus+ e che occorra compiere ulteriori sforzi per convincere il Regno Unito ad aderire anche a Erasmus+; ritiene che la partecipazione del Regno Unito ai due programmi andrà a vantaggio di entrambe le parti e contribuirà ulteriormente al successo dell'Europa nel campo della scienza e della tecnologia;
5. si compiace dell'associazione del Regno Unito al programma Orizzonte Europa; sottolinea che si tratta di un'associazione storica, dal momento che mai prima d'ora un'associazione ha avuto ripercussioni di bilancio tanto importanti per l'Unione; ricorda che le condizioni pertinenti per la partecipazione di paesi terzi stabilite nei programmi corrispondenti costituiscono la base per i negoziati relativi alla partecipazione ai programmi; sottolinea che in passato sono stati conclusi accordi di associazione con paesi terzi a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE a seguito di una procedura di approvazione; chiede pertanto un pieno controllo parlamentare, compresa

l'approvazione del Parlamento prima dell'adozione del protocollo I (Programmi e attività cui partecipa il Regno Unito);

6. esorta il Regno Unito e la Commissione a proseguire il dialogo al fine di definire un quadro efficace per il riconoscimento reciproco delle qualifiche accademiche e professionali;

Spazio

7. si compiace della partecipazione del Regno Unito alla componente Copernicus del programma spaziale dell'UE e del fatto che gli utenti del Regno Unito possano continuare ad avere accesso ai servizi di sorveglianza dello spazio e di localizzazione dell'UE; ritiene che l'UE e il Regno Unito dovrebbero cooperare strettamente nel settore spaziale e osserva, a tale proposito, che il Regno Unito potrebbe partecipare ad altre componenti del programma spaziale, sulla base di accordi simili con paesi terzi soggetti a negoziati per ciascun programma o componente e di un giusto equilibrio tra obblighi e diritti, rispettando nel contempo l'autonomia strategica dell'UE nel settore spaziale;

Industria e PMI

8. sostiene le disposizioni relative alla parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile, che mirano a creare condizioni eque per le industrie europee; accoglie con favore le disposizioni speciali per le piccole e medie imprese (PMI) che puntano a rafforzare la loro capacità di sfruttare appieno le disposizioni commerciali dell'accordo, come la creazione di punti di contatto specifici per le PMI; esorta la Commissione a continuare a vigilare sulla protezione delle catene di approvvigionamento dell'industria europea dagli effetti diretti e indiretti della Brexit; chiede, in particolare, che durante il processo di transizione sia fornita assistenza alle PMI integrate nelle catene del valore di grandi imprese;
9. sottolinea l'importanza di evitare l'incertezza normativa, gli oneri amministrativi e la complessità procedurale, in particolare per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, l'aumento dei requisiti di certificazione e i test per soddisfare le norme dell'UE e quelle del Regno Unito, il che comporterà un incremento della complessità e dei costi; invita pertanto il consiglio di partenariato a monitorare attentamente i rischi di dumping, nonché gli oneri amministrativi per le imprese e le comunità dell'energia e della ricerca, e a garantire che le formalità legate all'esportazione di beni o alla prestazione di servizi siano il più possibile ridotte; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che le PMI avranno difficoltà a conformarsi rapidamente alle nuove norme e ritiene che occorra fare di più per sostenere le PMI a tale riguardo;
10. accoglie con favore, in particolare, le garanzie in materia di tutela dell'ambiente, oltre alle clausole di non regresso applicabili alla protezione dell'ambiente, del clima e dei lavoratori; sottolinea che tali misure dovrebbero essere monitorate e rispettate al fine di garantire condizioni di parità tra le parti in futuro e di evitare che le imprese delocalizzino la loro attività in territori dove i costi di produzione sono più bassi in ragione di una maggiore flessibilità delle norme ambientali o sociali, riducendo in tal modo la competitività di una parte;

TIC

11. sostiene l'accordo raggiunto sulla fornitura di reti e servizi di telecomunicazione, che preserva in larga misura l'acquis esistente; deplora tuttavia che non sia stato possibile prevenire a un accordo per quanto riguarda il recepimento del regolamento sul roaming; invita pertanto gli operatori di servizi mobili a continuare ad applicare il principio del roaming a tariffa nazionale sia nell'UE che nel Regno Unito;
12. sottolinea l'importanza della libera circolazione dei dati sia per i cittadini che per le imprese; accoglie pertanto con favore le disposizioni che garantiscono i flussi transfrontalieri di dati per agevolare gli scambi nell'economia digitale, garantendo nel contempo la corretta applicazione dell'acquis dell'UE; sottolinea la necessità di un'intensa cooperazione per garantire l'interoperabilità dei dati; mette in rilievo la necessità di strutturare un dialogo regolare sulle sfide e le opportunità dell'intelligenza artificiale; chiede un monitoraggio periodico di tali disposizioni in ragione della rapida evoluzione del contesto tecnologico e normativo e invita il consiglio di partenariato a garantire il costante allineamento del Regno Unito al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);
13. accoglie con favore le disposizioni in materia di cibersicurezza, che prevedono un dialogo regolare tra l'UE e il Regno Unito, il costante scambio di informazioni tra le squadre di pronto intervento informatico (CERT), la partecipazione del Regno Unito ad attività specifiche del gruppo di cooperazione in materia di reti e sistemi informativi (NIS) e la cooperazione del Regno Unito con l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), e rileva la necessità di una maggiore cooperazione in tale ambito;

Energia

14. osserva che il capitolo relativo all'energia scadrà il 30 giugno 2026, a meno che l'UE e il Regno Unito non decidano di prorogare l'accordo su base annua; sottolinea la necessità di proseguire la cooperazione su tutte le questioni energetiche oltre tale data, data l'interconnessione dei due mercati dell'energia e il fatto che l'Irlanda del Nord rimarrà nel mercato interno dell'energia dell'UE; chiede che il Parlamento europeo abbia un ruolo importante nella decisione in merito a tale proroga;
15. chiede che i progetti di interesse comune (PIC) e gli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (orientamenti TEN-E) tengano conto delle sfide specifiche che l'Irlanda si trova ad affrontare;
16. invita il Regno Unito a ricercare accordi di cooperazione con la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'elettricità e per il gas (ENTSO-E e ENTSO-G) e con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER); invita la Commissione ad applicare una pratica di cooperazione energetica, anche al fine di evitare un aumento dei prezzi finali dell'energia;
17. si compiace che alcuni principi della progettazione del mercato dell'energia elettrica dell'UE siano stati integrati nell'accordo; sottolinea che l'inclusione di tutti i principi fondamentali sarebbe reciprocamente vantaggiosa per la futura cooperazione; chiede inoltre il proseguimento dei progetti in corso nel settore dell'energia;
18. incoraggia gli sforzi volti a collegare il sistema di scambio di quote di emissione

dell'UE e il futuro sistema nazionale del Regno Unito al fine di lavorare congiuntamente alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e rispettare l'accordo di Parigi, e ritiene che si tratti di un obiettivo essenziale;

19. chiede un memorandum d'intesa, basato sul quadro di cooperazione in materia di energia nei mari del Nord, che comprenda almeno i progetti comuni, la pianificazione dello spazio marittimo, l'integrazione dell'energia offshore nei mercati dell'energia, comprese le migliori pratiche di ciascuna parte in materia di pianificazione delle reti offshore e onshore, un quadro di sostegno e il finanziamento, con il controllo adeguato di entrambe le parti;
20. prende atto dell'accordo di cooperazione tra l'UE e il Regno Unito sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare e si rammarica che tale accordo non rientri nella procedura di approvazione in quanto il trattato Euratom non prevede un intervento del Parlamento europeo; incoraggia una rapida adozione del protocollo I [Programmi e attività cui partecipa il Regno Unito] per permettere la partecipazione del Regno Unito alle attività di ITER in qualità di paese terzo associato a Fusion For Energy;

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita pertanto la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a raccomandare l'approvazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito.

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

On. David McAllister
Presidente
Commissione per gli affari esteri
BRUXELLES

On. Bernd Lange
Presidente
Commissione per il commercio internazionale
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla decisione relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (COM(2020)0856 – C9-0432/2020 – 2020/0382(NLE))

Signori Presidenti,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori è stata incaricata di sottoporre un parere sotto forma di lettera alle Vostre commissioni.

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha esaminato la questione nella riunione del 28 gennaio 2021. In tale riunione¹ ha deciso di invitare la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i suggerimenti in appresso.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia più profonda stima.

¹ Erano presenti al momento della votazione finale: Anna Cavazzini (presidente, relatrice per parere), Andrus Ansip (vicepresidente), Maria Grapini (vicepresidente), Maria Manuel Leitão Marques (vicepresidente), Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Miroslav Radačovský, Marco Zullo, Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Christian Doleschal, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Hyněk Blaško, Virginie Joron e Jean-Lin Lacapelle.

SUGGERIMENTI

1. ritiene che il mercato interno sia una delle principali realizzazioni dell'Unione, che sia stato estremamente vantaggioso per le economie di tutte le parti e che abbia gettato le basi per progredire in termini di qualità della vita dei cittadini; sottolinea che questa nuova era di partenariato economico dovrebbe puntare alla creazione di opportunità vantaggiose per entrambe le parti e non dovrebbe in alcun modo comportare un'involuzione quanto all'integrità e al funzionamento del mercato interno e dell'unione doganale; sottolinea, in tale contesto, che i paesi terzi non possono avere gli stessi diritti e godere degli stessi vantaggi degli Stati membri e che ai termini dell'accordo dovrebbero essere evitate, per quanto possibile, distorsioni negli scambi di beni e servizi, una concorrenza sleale e disparità di condizioni; riconosce che l'estensione delle agevolazioni concesse agli operatori economici autorizzati rappresenta una soluzione adeguata per evitare distorsioni negli scambi commerciali;
2. afferma che un solido sistema di vigilanza del mercato e di controlli doganali e un elevato livello di protezione dei diritti dei consumatori dell'Unione europea, attraverso un'efficace vigilanza di mercato, la tracciabilità dei prodotti, la sicurezza dei prodotti, rigorose norme di qualità e meccanismi di esecuzione, sono elementi fondamentali per tutelare il mercato interno e i cittadini dell'Unione; ritiene necessario che i meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dalle disposizioni dell'accordo funzionino in modo efficace e automatico e siano rapidamente applicabili, in modo da costituire un reale deterrente contro le deviazioni dall'accordo;
3. sottolinea che la piena attuazione delle disposizioni dell'accordo di recesso, e in particolare del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, riveste la massima importanza per l'integrità del mercato interno e dell'unione doganale, che sono ambiti di competenza della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori; pone l'accento sul fatto che l'attuazione dell'accordo deve essere considerata uno dei capisaldi delle future relazioni con il Regno Unito, nonché parte integrante delle nuove relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, e che debba pertanto essere attentamente monitorata, controllata e correttamente applicata;
4. ritiene che sia di fondamentale importanza fare chiarezza sul sistema per la determinazione delle merci che rischiano di essere importante nell'Unione, nonché garantire che gli agenti dell'Unione incaricati di verificare il rispetto degli obblighi di conformità alla legislazione applicabile nei settori delle dogane, della sicurezza e protezione e della vigilanza di mercato abbiano accesso senza restrizioni ai siti fisici e alle informazioni necessarie, al fine di poter svolgere i propri compiti;
5. sottolinea pertanto che il rispetto del protocollo deve essere considerato parte integrante delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni previste dall'accordo sulle future relazioni, e che la mancata osservanza degli obblighi delle parti stabiliti dal protocollo deve essere considerata un motivo per attivare la procedura di arbitrato e, se del caso, il meccanismo di riequilibrio che consente a ciascuna delle parti di imporre misure correttive per reagire a situazioni di ingiusto svantaggio a danno delle loro imprese o dei

loro cittadini;

6. osserva che gli scambi nel settore dei servizi forniscono un contributo essenziale all'economia europea e riconosce che è stato trovato un regime adeguato per gli scambi di servizi tra l'UE e il Regno Unito, che comprende disposizioni sull'accesso al mercato e sul trattamento nazionale in base alle norme del paese ospitante atte a garantire che i prestatori di servizi dell'UE siano trattati in modo non discriminatorio; riconosce che tale regime fornisce un quadro chiaro sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, che risponde alle raccomandazioni del Parlamento in quanto salvaguarda l'autonomia normativa dell'UE in questo settore; accoglie con favore la possibilità di rivolgere raccomandazioni comuni al consiglio di partenariato, che potrebbero costituire la base di accordi per il riconoscimento delle qualifiche professionali per professioni specifiche senza abbassare i livelli nazionali di istruzione; è fermamente convinto che la competenza esclusiva dell'Unione debba essere pienamente rispettata in futuro e che vada pertanto evitata la conclusione di accordi bilaterali sul riconoscimento reciproco delle qualifiche tra singoli Stati membri e il Regno Unito;
7. è costernato per il fatto che l'estremo ritardo nella conclusione dell'accordo ha creato grande incertezza per i consumatori e le imprese, nel mercato interno dell'UE e nel Regno Unito, e si è ripercosso negativamente sull'attività di controllo del Parlamento; insiste sul fatto che l'unico modo per garantire il conseguimento degli obiettivi dell'accordo consiste nell'assicurare la piena attuazione e l'effettiva applicazione dell'accordo stesso, e sottolinea l'importanza del ruolo del Parlamento nel monitoraggio di tale attuazione; invita la Commissione a impegnarsi fermamente e chiaramente nei confronti del Parlamento a garantire una cooperazione efficace con il Parlamento e la partecipazione attiva di quest'ultimo al controllo e alla supervisione, nonché a fornire informazioni tempestive ed esaustive sull'attuazione e sull'eventuale adattamento dell'accordo; invita inoltre la Commissione a garantire che il Parlamento riceva informazioni adeguate e tempestive prima e dopo le pertinenti riunioni del consiglio di partenariato, così come sulle attività di cooperazione regolamentare;
8. sottolinea che, nel quadro del processo di attuazione, l'Unione europea dovrebbe prestare particolare attenzione alla conformità dei controlli doganali effettuati prima dell'ingresso delle merci nel mercato interno (in provenienza dal Regno Unito o da altri paesi terzi attraverso il Regno Unito) come previsto nell'accordo, e insiste sul fatto che è della massima importanza garantire la conformità delle merci alle norme del mercato interno; pone l'accento sulla necessità di maggiori investimenti nelle strutture per i controlli doganali e di un ulteriore coordinamento e scambio di informazioni tra le parti, al fine di evitare per quanto possibile perturbazioni degli scambi commerciali e di salvaguardare l'integrità dell'unione doganale, nell'interesse di consumatori e imprese; ritiene che sia assolutamente necessaria una cooperazione armoniosa tra le autorità doganali e quelle preposte alla vigilanza di mercato e manifesta preoccupazione, in particolare, circa la necessaria capacità operativa di un ufficio dell'UE a Belfast;
9. rileva, per quanto riguarda l'accordo sul commercio digitale, che è importante favorire la risoluzione delle controversie transfrontaliere nel commercio online, e che i consumatori che effettuano acquisti online devono essere adeguatamente informati circa gli eventuali diritti e dazi doganali aggiuntivi che potrebbero dover pagare se acquistano da un commerciante del Regno Unito; auspica che il Regno Unito continuerà a

rispettare le norme dell'UE in materia di dati e che si possa continuare a ritenere che assicurino un livello adeguato di protezione per i dati provenienti dall'Unione;

10. ritiene che il regime sugli appalti pubblici definito nell'accordo possa garantire la necessaria reciprocità e non discriminazione nell'interesse delle imprese e dei consumatori dell'UE;
11. osserva che, tenuto conto della dimensione paninsulare dell'economia in Irlanda, le tariffe di roaming possono avere notevoli ripercussioni negative nelle zone di confine;
12. rileva che l'accordo non comprende una disposizione di allineamento dinamico, che avrebbe potuto contribuire a creare condizioni di parità nei settori della protezione dei consumatori, delle norme sostenibili e delle regole di concorrenza; accoglie tuttavia con favore la clausola di non regressione dell'accordo, in particolare nel settore della protezione dei consumatori, ma anche negli altri settori pertinenti, nonché le misure unilaterali di riequilibrio utili in caso di divergenze significative in settori in cui tali divergenze hanno un impatto concreto sul commercio o sugli investimenti; sottolinea l'importanza di proteggere l'UE da potenziali future divergenze normative da parte del Regno Unito;
13. invita la Commissione a valutare come si possano prevenire vantaggi competitivi sleali dovuti al progressivo aumento delle differenze fra i regimi normativi e a garantire la costante elaborazione di norme UE sempre più rigorose, ad esempio nel campo dei diritti dei consumatori legati alla digitalizzazione e alla sostenibilità; chiede un'applicazione rapida, efficace ed equa del meccanismo di risoluzione delle controversie e delle misure correttive per salvaguardare l'integrità del mercato interno e assicurare una concorrenza libera ed equa che non comprometta l'alta qualità delle norme dell'UE e la protezione dei consumatori, al fine di garantire requisiti amministrativi adeguati e proporzionati per i consumatori e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI);
14. osserva che le abitudini dei consumatori e la loro fiducia negli acquisti transfrontalieri hanno già risentito negativamente dell'incertezza sulle norme applicabili e invita il governo del Regno Unito, la Commissione e gli Stati membri ad attuare rapidamente le misure previste dall'accordo per la protezione dei consumatori, nonché a rafforzare la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito su varie politiche settoriali relative ai metodi di produzione sostenibili e alla sicurezza dei prodotti; chiede trasparenza lungo la catena di fornitura di prodotti e servizi, a beneficio dei consumatori, e dichiara che prezzi che riflettono i costi totali di acquisto, comprese tutte le tasse e imposte dovute, e la chiarezza sui diritti dei consumatori applicabili sono fondamentali per evitare attriti e promuovere la fiducia dei consumatori quando acquistano oltre confine.

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO

On. David McAllister
Presidente
Commissione per gli affari esteri
BRUXELLES

On. Bernd Lange
Presidente
Commissione per il commercio internazionale
BRUXELLES

Oggetto: Parere sull'approvazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (2020/0382(NLE))

Signori Presidenti,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per i trasporti e il turismo ha deciso di chiedere l'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 1, al fine di sottoporre un parere sotto alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale forma di lettera.

La commissione per i trasporti e il turismo desidera formulare le seguenti osservazioni:

SUGGERIMENTI

1. accoglie con favore il fatto che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (in appresso "l'accordo") fornirà una connettività continua e senza ostacoli per il trasporto aereo, stradale e marittimo e garantirà la concorrenza leale tra gli operatori dei trasporti dell'UE e del Regno Unito; plaude, a tale proposito, al fatto che l'accordo stabilisca l'accesso reciproco al mercato nonché norme e standard comuni in un ampio ventaglio di ambiti, garantendo un livello elevato di sicurezza dei trasporti, i diritti dei lavoratori e dei passeggeri e la tutela dell'ambiente in tali ambiti; plaude inoltre al fatto che l'accordo garantisca la connettività, pur non concedendo al Regno Unito lo stesso livello di diritti che offre il mercato unico;
2. sottolinea che l'UE deve restare vigile riguardo al fatto che il Regno Unito non si sia impegnato a favore dell'allineamento dinamico delle sue norme in vari ambiti strategici; sottolinea che l'assenza di tale impegno implica che un inasprimento unilaterale delle norme e degli standard nell'UE non si tradurrà automaticamente nell'allineamento delle norme e degli standard corrispondenti nel Regno Unito;
3. plaude al capitolo esaustivo sul trasporto aereo contenuto nell'accordo, che dovrebbe garantire la tutela degli interessi strategici dell'UE, e che contiene disposizioni adeguate

concernenti l'accesso al mercato, i diritti di traffico, gli accordi di code-sharing e i diritti dei passeggeri; accoglie con favore le disposizioni specifiche del capitolo sul settore aereo concernenti condizioni di parità, che dovrebbero garantire ai vettori aerei dell'UE e del Regno Unito la possibilità di competere in condizioni di parità; prende atto della soluzione trovata per quanto riguarda le norme sulla proprietà e il controllo, che disciplinano l'accesso al mercato interno, lasciando nel contempo aperta l'opzione di una continua liberalizzazione in futuro;

4. accoglie con favore il capitolo specifico dedicato alla sicurezza aerea; osserva che il testo concordato include una stretta cooperazione nella sicurezza dell'aviazione e nella gestione del traffico aereo; ritiene che tale cooperazione non debba limitare l'UE nel determinare il livello di protezione che ritiene adeguato per la sicurezza; sottolinea l'importanza della stretta collaborazione in futuro tra l'Autorità per l'aviazione civile del Regno Unito e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea;
5. accoglie con favore il fatto che l'accordo garantisca la connettività in esenzione da contingenti tra l'UE e il Regno Unito per i trasportatori di merci su strada così come pieni diritti di transito ad entrambe le parti nel territorio dell'altra parte, il cosiddetto "ponte terrestre"; accoglie con favore le condizioni di parità rigorose conseguite nei negoziati relativi al trasporto su strada e le corrispondenti disposizioni, che vincoleranno il Regno Unito al rispetto delle norme elevate dell'UE applicabili al settore del trasporto di merci su strada; sottolinea a tale proposito che l'accordo include, tra le altre, disposizioni sull'accesso alla professione, il distacco dei conducenti, i tempi di guida e periodi di riposo, i tachigrafi nonché il peso e le dimensioni dei veicoli; osserva che tali norme non garantiranno soltanto la concorrenza leale ma anche buone condizioni di lavoro per i conducenti e un elevato livello di sicurezza stradale; plaude alle disposizioni speciali relative all'Irlanda del Nord, adottate in riconoscimento della situazione unica dell'Irlanda, che minimizzeranno le perturbazioni all'economia dell'isola;
6. osserva che il trasporto di passeggeri su strada sarà provvisoriamente coperto dall'accordo Interbus (che contempla soltanto i servizi occasionali), salvaguardando i diritti dei passeggeri e garantendo un livello elevato di sicurezza; sottolinea pertanto che il protocollo all'accordo Interbus relativo ai servizi regolari e ai servizi regolari specializzati di trasporto di passeggeri effettuati con autobus dovrebbe essere concluso al più presto per evitare ogni potenziale interruzione dei collegamenti tra l'Unione europea e il Regno Unito;
7. osserva che, sebbene l'accordo non includa il trasporto ferroviario, gli opportuni provvedimenti sono stati adottati bilateralmente tra la Francia e il Regno Unito per trattare la situazione specifica del tunnel sotto la Manica; ritiene che sia stato predisposto un sistema temporaneo adeguato di sicurezza e autorizzazione, in seguito all'adozione di misure di emergenza alla fine del 2020¹;

¹ Regolamento (UE) 2020/2222 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 43).

Decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2020, che autorizza la Francia

8. sottolinea la necessità di una cooperazione continua con il Regno Unito al fine di aumentare la sostenibilità dei trasporti;
9. accoglie con favore il fatto che l'accordo garantisca l'accesso reciproco ed equo al mercato nel settore del trasporto marittimo internazionale, con adeguate condizioni di parità nell'ambito della sicurezza, della protezione e delle questioni ambientali e sociali, ai porti dell'UE e del Regno Unito, senza compromettere le elevate norme esistenti dell'UE in materia; sottolinea l'importanza di garantire controlli doganali efficienti e operazioni agevolate di esportazione e importazione tra i porti dell'UE e del Regno Unito, senza causare interruzioni ai collegamenti commerciali e senza danneggiare la competitività della flotta dell'UE;
10. sottolinea l'importanza del partenariato tra l'UE e il Regno Unito nel settore della ricerca e dello sviluppo in tutti i modi di trasporto e accoglie con favore la partecipazione del Regno Unito in progetti transfrontalieri relativi ai trasporti, di interesse comune e basati sulla reciprocità, compreso il proseguimento della cooperazione nell'ambito della rete TEN-T e gli sforzi miranti a creare l'interoperabilità lungo tutti i corridoi, ad esempio in termini di diffusione senza discontinuità di carburanti alternativi e infrastrutture di ricarica;
11. sottolinea l'importanza dell'adeguata attuazione dell'accordo; plaude a tale proposito all'istituzione di comitati specializzati nel settore dei trasporti, in particolare i comitati per il trasporto aereo, per la sicurezza aerea e per il trasporto su strada, al fine di monitorare e rivedere l'attuazione dell'accordo; invita la Commissione a istituire una struttura dedicata per consentire alle parti sociali di partecipare al monitoraggio e all'attuazione dell'accordo e per offrire loro la possibilità di presentare denunce; esorta la Commissione ad essere pronta a fare pieno uso dei meccanismi di risoluzione delle controversie e ad adottare le misure correttive previste nell'accordo in caso di inosservanza da parte del Regno Unito; sottolinea che, in futuro, il Parlamento dovrebbe esercitare il massimo livello di controllo sull'attuazione dell'accordo mediante la sua partecipazione attiva e continua all'Assemblea parlamentare di partenariato istituita dall'accordo.

Tenuto conto delle osservazioni di cui sopra, la commissione per i trasporti e il turismo raccomanda alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale di dare la propria approvazione all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia profonda stima.

a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale che integra il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all'esercizio del collegamento fisso sotto la Manica da parte di concessionari privati (GU L 352 del 22.10.2020, pag. 4).

f.to Karima Delli

Johan Danielsson

CC: David Maria Sassoli, Presidente
Antonio Tajani, presidente della Conferenza dei presidenti di commissione
Unità Coordinamento legislativo

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE

On. David McAllister
Presidente
Commissione per gli affari esteri
BRUXELLES

On. Bernd Lange
Presidente
Commissione per il commercio internazionale
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (COM(2020)0856 – 2020/0382(NLE))

Signori Presidenti,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per lo sviluppo regionale è stata incaricata di sottoporre un parere alle Vostre commissioni. Nella riunione del 1° febbraio 2021 ha approvato con 37 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astensioni il parere sotto forma di lettera in appresso (relatore: on. Pascal Arimont).

* * *

La commissione per lo sviluppo regionale si compiace che il 24 dicembre 2020 sia stato raggiunto un accordo sulle future relazioni con il Regno Unito, evitando così gli ulteriori problemi che sarebbero scaturiti dalla mancanza di un accordo. Tuttavia, si rammarica che i legami tra l'Unione europea e il Regno Unito saranno relativamente deboli, anche in un settore chiave come quello dello sviluppo regionale.

Anche se i legami saranno meno stretti rispetto a quelli che l'UE intrattiene con alcuni Stati associati, è evidente che i danni economici e sociali sarebbero stati maggiori in caso di mancata conclusione di un accordo. Tale constatazione, unita al fatto che la libertà normativa dell'UE risulta pienamente preservata, è una ragione sufficiente per sostenere la ratifica dell'accordo.

Ciononostante, è importante che la Commissione coinvolga il Parlamento europeo e le autorità regionali e locali nei processi di controllo e monitoraggio connessi all'attuazione del suddetto accordo. In tale contesto, è fondamentale che non si verifichi un indebolimento delle norme occupazionali, sociali e ambientali di nessuna delle parti.

È evidente che la politica di coesione dell'Unione svolge un ruolo centrale nella promozione

della coesione economica, sociale e territoriale ed è altresì risaputo che determinate regioni del Regno Unito hanno beneficiato in larga misura di tale politica nel corso degli anni. Malgrado il Regno Unito abbia purtroppo deciso di cessare la sua adesione alla politica di coesione dell'UE nel suo complesso, la commissione si compiace che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisca un quadro generale per la futura partecipazione del paese ai programmi dell'Unione.

Il Regno Unito continua tuttavia a partecipare al programma PEACE+ nel quadro di Interreg. La commissione per lo sviluppo regionale ha ribadito più volte che tale programma è di fondamentale importanza per il processo di pace e per le comunità dell'Irlanda del Nord e che non deve cadere vittima del processo della Brexit¹. Pertanto accoglie con favore la decisione di garantirne la continuazione con finanziamenti da entrambe le parti.

La commissione invita a riflettere, in futuro, sulla possibilità di una maggiore partecipazione del Regno Unito ai programmi della politica di coesione, nel quadro stabilito dall'accordo in questione. In particolare, si potrebbe prevedere la partecipazione a Interreg di altre regioni del Regno Unito oltre all'Irlanda del Nord. Ad esempio, nel suo documento di sintesi sul futuro della politica di coesione dell'aprile 2018, il governo britannico ha previsto il proseguimento e l'estensione dei finanziamenti Interreg, oltre a quelli di PEACE+, nel Regno Unito. La partecipazione del Regno Unito agli obiettivi e ai programmi della politica di coesione rientrerebbe negli interessi comuni dell'UE e del paese stesso.

Inoltre, la commissione osserva che il governo scozzese ha espresso il suo interesse a partecipare a determinati programmi dell'Unione, tra cui potenzialmente anche la politica di coesione.

Infine, la commissione si compiace che l'accordo quadro provvisorio tra l'UE e il Regno Unito relativo a Gibilterra manifesti la volontà politica di stabilire un meccanismo finanziario tra Gibilterra e Campo de Gibraltar ispirato alla politica di coesione e incentrato sulla formazione, le competenze e l'occupazione². Tale meccanismo potrebbe essere integrato da fondi strutturali dell'UE, in particolare attraverso i programmi Interreg.

* * *

Per le ragioni sopra descritte, la commissione per lo sviluppo regionale chiede alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale di raccomandare che il Parlamento dia la sua approvazione alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia più profonda stima.

¹ Cfr. risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sull'impatto della politica di coesione dell'UE sull'Irlanda del Nord, GU C 433 del 23.12.2019, pag. 2.

² Cfr. punto 23 del quadro proposto per uno strumento giuridico dell'UE e del Regno Unito che disciplini le future relazioni di Gibilterra con l'UE, concordato in via informale da Spagna e Regno Unito il 31 dicembre 2020.

(f.to) Younous Omarjee

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

37	+
PPE	Pascal Arimont, Isabel Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov
S&D	Adrian-Dragoș Benea, Erik Bergkvist, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova
RENEW	Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoș, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret
ID	Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo
Verts/ALE	François Alfonsi, Ciarán Cuffe, Rosa D'Amato, Niklas Nienaa, Caroline Roose
ECR	Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska
The Left	Martina Michels, Younous Omarjee
NI	Chiara Gemma
0	-
2	0
ID	Maxette Pirbakas, André Rougé

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

On. David McAllister
Presidente
Commissione per gli affari esteri
BRUXELLES

Bernd Lange
Presidente
Commissione per il commercio internazionale
BRUXELLES

Oggetto: Parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (COM(2020)0856 – 2020/0382(NLE))

Signori Presidenti,

con la presente faccio riferimento alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito (COM(2020)0856).

I coordinatori della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) hanno esaminato la questione nella riunione del 26 gennaio. Hanno riconosciuto il carattere vantaggioso dell'accordo per il settore agricolo e agroalimentare, che avrebbe subito notevoli ripercussioni negative se gli scambi tra i due partner fossero stati sottoposti alle norme dell'OMC.

Tuttavia, i coordinatori si sono altresì rammaricati del fatto che l'accordo non preveda la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine approvate a partire dal 1° gennaio 2021 e hanno chiesto l'istituzione di meccanismi di cooperazione bilaterale per il loro riconoscimento reciproco. Hanno inoltre ribadito la necessità di un'attuazione completa ed efficace dell'accordo di recesso per sostenere l'integrità del mercato unico e dell'unione doganale, ricordando che il Parlamento deve essere adeguatamente informato riguardo al monitoraggio dell'applicazione dell'accordo ed esercitare i suoi diritti di controllo in materia.

Nonostante tali riserve, i coordinatori della commissione AGRI hanno approvato all'unanimità la conclusione, da parte dell'UE, del summenzionato accordo con il Regno Unito, e mi hanno incaricato di trasmetterVi il loro parere a norma dell'articolo 56 del regolamento.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Norbert Lins

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA

On. David McAllister
Presidente
Commissione per gli affari esteri
ASP 15E201
BRUXELLES

On. Bernd Lange
Presidente
Commissione per il commercio internazionale
ASP 12G301
BRUXELLES

Oggetto: Parere della commissione per la pesca sulla conclusione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito (2020/0382(NLE))

Signori Presidenti,

nel quadro della procedura in oggetto, la commissione per la pesca è stata invitata a presentare un parere sull'approvazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, in vigore a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2021 e in attesa della conclusione della procedura di approvazione del Parlamento.

In considerazione dei tempi ristretti entro i quali il Parlamento deve pronunciarsi su questo importante accordo, i coordinatori della commissione per la pesca hanno deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera (articolo 56, paragrafo 1, secondo comma), da allegare integralmente alla raccomandazione di approvazione del Parlamento. Elaborato dall'on. Xavier Bellamy, relatore permanente della commissione PECH per la Brexit, il parere è stato presentato e discusso in seno alla commissione per la pesca in data 25 gennaio nonché in occasione di varie riunioni dei coordinatori.

A nome della commissione per la pesca, trasmetto in allegato alla presente il suo parere sull'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, quale approvato a larghissima maggioranza dai coordinatori mediante procedura scritta in data 2 febbraio 2021.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Pierre Karleskind

c/c: Coordinamento legislativo

- vista la raccomandazione del Parlamento europeo per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord approvata il 18 giugno 2020 (A9-0117/2020), in particolare per quanto riguarda la pesca;
- A. considerando che lo scenario catastrofico della mancanza di un accordo è stato scongiurato soltanto per poco, evitando così di arrecare danni immediati e significativi a centinaia di migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti nei settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione nell'Unione nonché ai numerosi territori costieri e comunità costiere che tali settori sostengono e di compromettere l'attuazione di norme sostenibili per la protezione delle specie e della biodiversità marine; che tuttavia l'accordo produce effetti negativi per i pescatori e le loro comunità, effetti che assumeranno proporzioni notevoli nel caso di determinati settori e comunità;
- B. considerando che la pesca ha una valenza emblematica nelle discussioni sull'accordo;

La commissione per la pesca:

1. manifesta il suo sollievo per la conclusione di un accordo sulla pesca quale parte integrante dell'accordo globale, che preserva la possibilità di accedere alle acque, alle risorse e ai mercati delle parti interessate; riconosce il lavoro svolto dalla squadra negoziale dell'UE per preservare le attività di pesca e il principio della gestione sostenibile delle risorse condiviso per decenni con il Regno Unito; ringrazia la squadra negoziale per il suo costante impegno a favore del settore della pesca europeo;
2. deplora, tuttavia, la perdita definitiva del 25 % del valore dei diritti di pesca storicamente detenuti dalle flotte europee nelle acque del Regno Unito; ricorda che tale riduzione, per quanto meno dannosa rispetto a una chiusura completa delle acque del Regno Unito, costituisce tuttavia una grave perdita per gli operatori interessati, in particolare nei territori e nelle comunità che dipendono maggiormente da tali zone di pesca;
3. esprime profonda preoccupazione per la situazione che si produrrà in seguito al periodo di transizione di cinque anni e mezzo, quando tale perdita del 25 % sarà pienamente effettiva; invita la Commissione ad adottare tutte le garanzie necessarie affinché l'equilibrio conseguito con il Regno Unito non sia messo in discussione al termine di tale periodo e, in particolare, affinché la soglia di riduzione del 25 % non sia mai superata e l'accesso reciproco rimanga assicurato; esprime preoccupazione, a tale riguardo, per il fatto che il consiglio di partenariato ha la facoltà di modificare gli allegati FISH 1, 2 e 3; chiede che il Parlamento sia consultato prima di qualsiasi

modifica di questo tipo; invita la Commissione a pubblicare e, se necessario, ad attivare rapidamente tutti i mezzi a sua disposizione per garantire il rispetto permanente delle clausole del presente accordo;

4. sottolinea che ora è essenziale garantire ai pescatori condizioni prevedibili e a lungo termine, come pure la visibilità che risulta indispensabile per la gestione della loro attività e la realizzazione degli investimenti necessari, molti dei quali erano già rimasti in sospeso per quattro anni per via dell'incertezza creata dal periodo di negoziazione;
5. esprime particolare preoccupazione per i rischi associati all'attuazione dell'accordo dopo la fine del periodo di adeguamento, dal momento che l'unica disposizione riguardante l'accesso alle acque è che le parti conducano negoziati annuali "in buona fede e al fine di garantire un equilibrio reciprocamente soddisfacente tra gli interessi di entrambe le parti"; ricorda altresì l'importanza del capitale europeo investito nelle navi battenti bandiera del Regno Unito e la necessità di mantenere le possibilità di investimento nelle imprese legate alla pesca tra l'UE e il Regno Unito, tenendo conto dei vantaggi economici e occupazionali che esse comportano per entrambe le parti; esprime pertanto preoccupazione per le possibili restrizioni concernenti la bandiera delle navi, per l'obbligo di sbarcare la totalità delle catture o una quota delle catture totali nei porti del Regno Unito e per qualsiasi altro rischio per gli investimenti nel settore della pesca, in particolare tenendo conto del potenziale impatto della Riserva n. 13 ("Pesca, approvvigionamento idrico") formulata dal Regno Unito all'allegato SERVIN-2 dell'accordo;
6. sottolinea la sua profonda preoccupazione per le conseguenze della possibilità che il Regno Unito si discosti dai regolamenti dell'Unione sulle misure tecniche e da altre normative ambientali dell'Unione correlate; rammenta che in virtù dell'accordo ciascuna parte è tenuta a giustificare nel dettaglio il carattere non discriminatorio di qualsiasi sviluppo in questo settore e la necessità, alla luce di dati scientificamente verificabili, di garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine; invita la Commissione a prestare particolare attenzione al rispetto di tali condizioni e a rispondere con fermezza nel caso in cui il Regno Unito agisca in modo discriminatorio;
7. sottolinea il rischio che si producano distorsioni del mercato e condizioni di disparità e che insorgano rischi ecologici a causa di eventuali divergenze in materia di sostenibilità tra il Regno Unito e l'UE; invita la Commissione a garantire che il Regno Unito non si discosti dall'obiettivo dell'UE di porre fine alla pesca eccessiva;
8. invita la Commissione a garantire che le licenze di pesca siano concesse in tempi ragionevoli, al fine di evitare qualsiasi rischio di discriminazione nel contesto del mantenimento dell'accesso alle acque del Regno Unito; ritiene che occorra prestare particolare attenzione alle licenze di accesso alla zona compresa tra le sei e le dodici miglia, al chiarimento delle norme e delle procedure per le navi che non operavano prima del 2016, come pure alla possibilità di trasferire i diritti di accesso a una nuova nave nel caso in cui un'altra lasci la flotta;
9. esprime preoccupazione in merito alle conseguenze delle diverse norme applicabili ai territori con uno status speciale connesso al Regno Unito, in particolare le dipendenze

della Corona e i territori d'oltremare; invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle specificità del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey e dell'Isola di Man per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo, e soprattutto a garantire una soluzione equilibrata, sostenibile e a lungo termine per l'accesso a tali acque, equivalente all'accordo della Baia di Granville; si rammarica del fatto che la flotta con capitale dell'UE e la flotta con capitale misto operanti nei territori d'oltremare del Regno Unito, come le Isole Malvine/Falkland, saranno sottoposte a dazi quando esportano le loro catture verso l'Unione ed esorta la Commissione e il Consiglio a valutare tutte le opzioni per garantire l'accesso preferenziale ai mercati della pesca dell'UE in linea con le condizioni previste dall'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito;

10. esprime preoccupazione in merito ai rischi e alle ripercussioni delle restrizioni, eventualmente rilevanti, delle future possibilità di pesca dell'UE, segnatamente nell'ambito della pesca multispecifica, tenendo conto delle disposizioni applicabili in particolare alle specie non soggette a contingenti;
11. chiede il mantenimento di un semplice meccanismo di scambio di contingenti tra le parti e le organizzazioni di produttori;
12. ricorda che, a seguito dell'accordo, il settore della pesca dell'UE subirà notevoli perdite economiche; ritiene pertanto prioritario che la compensazione da prevedere nella riserva di adeguamento alla Brexit debba essere commisurata ai danni subiti dal settore e dalle comunità della pesca, tenendo conto di tutte le conseguenze, dirette e indirette, dell'accordo;
13. evidenzia che l'accordo, applicato in via provvisoria, ha già dato adito a conflitti e spiacevoli confusioni e ha generato costi aggiuntivi e perdite finanziarie per i pescatori, specialmente quelli abituati ad operare nelle acque delle dipendenze della Corona, nonché un indebolimento delle catene di approvvigionamento e dei dettaglianti; sottolinea la necessità di coinvolgere le parti interessate del settore nell'attuazione del presente accordo e nelle sue future valutazioni, affinché le eventuali difficoltà possano essere segnalate e risolte;
14. accoglie con favore il fatto che un meccanismo di consultazione, attraverso il comitato specializzato per la pesca, consenta di monitorare l'attuazione del presente accordo e chiede che sia istituito rapidamente una volta forniti i dettagli sul suo ruolo e la sua composizione; segnala che il Parlamento europeo deve essere coinvolto in tale organo e regolarmente informato in merito alle sue valutazioni dell'accordo; invita fermamente la Commissione a riferire regolarmente alla commissione per la pesca in merito all'attuazione dell'accordo, anche per quanto riguarda gli sviluppi dei negoziati annuali sulle possibilità di pesca e l'accesso alle acque;
15. ritiene che, nonostante tali incertezze, l'accordo mantenga in generale un quadro favorevole per la pesca; invita pertanto la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a raccomandare l'approvazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE

On. David McAllister
Presidente
Commissione per gli affari esteri
BRUXELLES

On. Bernd Lange
Presidente
Commissione per il commercio internazionale
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (COM(2020)0856 – C9-XXXX/2021 – 2020/0382(NLE))

Signori Presidenti,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per la cultura e l'istruzione è stata incaricata di sottoporre un parere alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale. Nella riunione dell'11 gennaio 2021 ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per la cultura e l'istruzione ha esaminato la questione nella riunione del 26 gennaio 2021. In tale riunione ha deciso di invitare la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i suggerimenti in appresso.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Sabine Verheyen

SUGGERIMENTI

1. esprime profondo rammarico per la decisione del Regno Unito di non partecipare al

programma Erasmus+ per la durata del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027; sottolinea che tale decisione si tradurrà in una situazione svantaggiosa per entrambe le parti e priverà i cittadini e le organizzazioni dell'Unione europea e del Regno Unito di opportunità in grado di cambiare le loro vite attraverso progetti di scambio e cooperazione; è particolarmente sorpreso che il Regno Unito abbia adottato gli eccessivi costi di partecipazione come motivo della sua decisione; esorta il Regno Unito a utilizzare il "periodo di riflessione" previsto dalla dichiarazione comune sulla partecipazione ai programmi dell'Unione per riconsiderare la propria posizione;

2. accoglie con favore l'annuncio con cui il governo irlandese ha comunicato che finanzia gli scambi Erasmus+ per gli studenti delle università dell'Irlanda del Nord, indipendentemente dalla loro nazionalità, e predisporrà le modalità di immatricolazione necessarie a tale fine; ricorda che, nell'ambito di Erasmus+, gli enti di paesi non associati al programma hanno diritto a prendere parte ad azioni specifiche e invita la Commissione a predisporre le misure necessarie per consentire la partecipazione delle istituzioni britanniche in virtù di tali disposizioni;
3. osserva che l'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede la partecipazione del Regno Unito al programma Orizzonte Europa; ricorda che sia l'istruzione che la ricerca sono parti integranti della cooperazione accademica e che le sinergie tra Orizzonte Europa ed Erasmus+ rappresentano un aspetto centrale della nuova generazione di programmi; sottolinea che monitorerà attentamente la situazione al fine di garantire che l'approccio differenziato nei confronti della partecipazione del Regno Unito ai due programmi di cooperazione accademica dell'Unione non comprometta l'efficacia dei programmi stessi o i risultati della cooperazione passata;
4. continua a rammaricarsi per la decisione adottata in precedenza dal Regno Unito di cessare la sua partecipazione tanto a Europa creativa quanto al Corpo europeo di solidarietà a decorrere dal 1° gennaio 2021; teme che tale decisione metterà a repentaglio lunghi anni di cooperazione, privando sia il Regno Unito che l'Unione europea di una preziosa fonte di creatività, cambiamento e innovazione;
5. esprime delusione per il fatto che l'accordo sugli scambi e la cooperazione non contempla un regime di esenzione dal visto per motivi di studio, il che significa che gli studenti dell'UE che desiderano studiare nel Regno Unito e gli studenti del Regno Unito che desiderano studiare nell'UE saranno obbligati a richiedere un visto; evidenzia inoltre che la revoca delle norme sulla parità di trattamento implicherà che gli studenti dell'UE che desiderano studiare nel Regno Unito non saranno soggetti alle stesse disposizioni valide per gli studenti britannici in materia di tasse universitarie e accesso ai prestiti destinati agli studenti, e viceversa; si rammarica che il Regno Unito non aderirà alle iniziative e alle misure volte alla creazione di un autentico spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, indebolendo ulteriormente la cooperazione;
6. ricorda che la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali non è più applicabile al Regno Unito e si rammarica che l'accordo sugli scambi e la cooperazione non contenga disposizioni intese a permettere il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali; esorta il Regno Unito e la Commissione a proseguire il dialogo al fine di definire un quadro efficace per il riconoscimento reciproco delle qualifiche accademiche e professionali;

7. si rammarica che non sia stato possibile trovare una soluzione reciprocamente accettabile che consentisse agli artisti e ai professionisti della cultura l'ingresso e il soggiorno in esenzione dal visto, in particolare considerando l'importanza delle tournée per il settore e, in generale, per gli scambi culturali; insiste sul fatto che le disposizioni che disciplinano l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali sono inadeguate per il settore culturale e creativo e rischiano di tradursi in requisiti onerosi e potenzialmente proibitivi in materia di visti per gli artisti e i professionisti della cultura in tournée; sottolinea che i regimi di esenzione dal visto rientrano nell'interesse di tale settore sia nell'UE che nel Regno Unito e sollecita le due parti ad adoperarsi per raggiungere un accordo;
8. ritiene che la decisione del Regno Unito di non partecipare ai programmi pertinenti dell'Unione, unitamente alle disposizioni che disciplinano la mobilità di studenti e artisti, ostacolerà inevitabilmente il proseguimento del dialogo e della cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito nei settori dell'istruzione e della formazione, della gioventù e della cultura; ricorda che le disposizioni previste dall'accordo sugli scambi e la cooperazione sono contrarie alla volontà espressa dai settori interessati sia nell'UE che nel Regno Unito;
9. si compiace del fatto che l'accordo sugli scambi e la cooperazione preveda un'"eccezione culturale" e che i servizi audiovisivi siano pertanto esclusi dal suo ambito di applicazione;
10. ricorda che, dal momento che il Regno Unito è parte contraente della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, le opere audiovisive prodotte nel paese sono considerate, in linea di principio, "opere europee" ai fini della direttiva sui servizi di media audiovisivi, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, lettera n), e paragrafo 3; sottolinea, a tal proposito, che esse possono essere utilizzate per raggiungere la quota del 30 % di opere europee nei cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta negli Stati membri; ritiene che la situazione debba essere monitorata attentamente;
11. rileva con soddisfazione che l'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede il prosieguo della cooperazione per quanto riguarda la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio del loro paese di origine e oggetto di traffico illecito, conformemente ai principi sanciti dalla Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali; è impaziente di collaborare attivamente in tale ambito;
12. è convinto che gli scambi formativi, culturali e dei giovani siano la colonna portante di una buona relazione tra partner; ritiene che la cooperazione e il dialogo stretti in tali ambiti dovrebbero proseguire attraverso tutti i canali disponibili e invita le parti a esplorare nuove frontiere in tal senso; esorta entrambe le parti a utilizzare l'accordo sugli scambi e la cooperazione come base per curare e costruire relazioni nei settori dell'istruzione, della cultura, dei media, della gioventù e dello sport, a beneficio dei cittadini dell'UE e del Regno Unito; insiste sul fatto che al Regno Unito rimane aperta la possibilità di partecipare ai programmi dell'Unione dopo il QFP 2021-2027.

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI

On. David McAllister
Presidente
Commissione per gli affari esteri
BRUXELLES

Bernd Lange
Presidente
Commissione per il commercio internazionale
BRUXELLES

Oggetto: Parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (2020/0382(NLE))

Signori Presidenti,

mi prego di informarVi che, conformemente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 28 dicembre 2020, in data 11 gennaio 2021 la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (commissione LIBE) ha deciso di chiedere l'approvazione al fine di sottoporre alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale un parere sotto forma di lettera nel quadro della procedura di cui sopra, a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento. La nostra commissione ha approvato il presente parere nella sua riunione del 4 febbraio 2021. In tale riunione ha deciso di invitare la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a includere nel progetto di raccomandazione che approveranno i suggerimenti in appresso.

Con la presente trasmetto dunque il parere della commissione LIBE, che consta di due parti: parte A (osservazioni generali), concernente in particolare la prima parte, titolo III (disposizioni istituzionali), e parte B (osservazioni tematiche per ambito di competenza della commissione LIBE). In quest'ultima parte vengono affrontate questioni che rientrano nell'ambito di competenza della commissione LIBE, innanzitutto quelle chiaramente trattate dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (in appresso "l'accordo"), quali la protezione dei dati personali, la sicurezza, la cooperazione delle autorità di contrasto e la cooperazione giudiziaria in materia penale, unitamente ad altre disposizioni pertinenti della terza parte, che sono contemplate dall'accordo, nonché l'asilo, la migrazione e la gestione delle frontiere e i regimi di mobilità, che sono evocati solo marginalmente nel testo dell'accordo o che non lo sono affatto.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Juan Fernando López Aguilar

SUGGERIMENTI

A. Osservazioni generali

1. ritiene che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (in appresso "l'accordo") miri a fornire un quadro unico di relazioni privilegiate tra l'UE e il Regno Unito, tenendo debitamente conto delle strette relazioni che le due parti hanno intrattenuto nei 47 anni di permanenza del Regno Unito nell'UE e del fatto che, a partire dal 1° febbraio 2020, il Regno Unito è un paese terzo e che il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso è terminato il 31 dicembre 2020;
2. deplora profondamente il fatto che l'accordo sia provvisoriamente entrato in vigore, minando in tal modo il diritto del Parlamento di esercitare il suo controllo prima di dare la propria approvazione a norma dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
3. riconosce che, a norma dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea (TUE), la Commissione rappresenta l'Unione nelle sue relazioni esterne; chiede di essere autorizzato a partecipare alle riunioni del consiglio di partenariato e degli altri organismi comuni istituiti dall'accordo, quali il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie; insiste ad ogni modo affinché abbia un ruolo di controllo nell'ambito del nuovo quadro istituzionale e possa monitorare l'attuazione sia dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, sia dell'accordo di recesso; sollecita la rapida istituzione di un'Assemblea parlamentare di partenariato nell'ambito della quale i deputati al Parlamento europeo possano monitorare l'attuazione dell'accordo e di qualsiasi accordo futuro, nonché formulare raccomandazioni al consiglio di partenariato; ribadisce inoltre che la Commissione deve garantire che tutti i documenti e le informazioni concernenti future riunioni del consiglio di partenariato o di altri organismi comuni siano condivisi con il Parlamento su un piano di parità con il Consiglio, che il Parlamento sia consultato dalla Commissione per quanto riguarda la posizione dell'Unione in relazione a tutte le questioni figuranti nell'ordine del giorno di tali riunioni e che i processi verbali e i documenti approvati durante tali riunioni siano condivisi con il Parlamento in funzione delle questioni trattate; osserva che le commissioni parlamentari competenti sono nella posizione migliore per garantire che il ruolo del Parlamento in tale ambito sia esercitato in maniera del tutto trasparente ed efficace; insiste fermamente affinché la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sia pienamente informata e venga consultata in particolare, come già indicato, in relazione al lavoro del comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie;
4. deplora il fatto che l'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e

Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate non includa il Parlamento¹ e che il Regno Unito debba fornire il proprio consenso esplicito affinché tali informazioni siano condivise con il Parlamento;

5. prende atto della decisione della Commissione del 19 gennaio 2021 di istituire un servizio per gli accordi UE-Regno Unito;

B. Osservazioni tematiche (terza parte dell'accordo)

Diritti fondamentale e Stato di diritto, incluse le disposizioni in materia di sospensione e denuncia

6. accoglie con favore il fatto che nelle disposizioni generali della terza parte (articolo LAW.GEN.3) sia stato incluso il riferimento esplicito al "rispetto che le parti e gli Stati membri nutrono da lunga data per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e sull'importanza che attribuiscono all'attuazione sul piano interno dei diritti e delle libertà previste da detta convenzione"; ricorda alle commissioni competenti che, nelle sue risoluzioni del 12 febbraio 2020² e del 18 giugno 2020³ (in appresso "le risoluzioni del febbraio e del giugno 2020"), il Parlamento ha ritenuto che la costante adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e l'attuazione di quest'ultima, come pure il rispetto dello Stato di diritto, costituiscono requisiti necessari per la cooperazione dell'UE con il Regno Unito; accoglie inoltre con favore l'inclusione di disposizioni specifiche in materia di denuncia, disapplicazione, sospensione e risoluzione delle controversie nei diversi titoli della terza parte, segnatamente la disposizione relativa a una denuncia più rapida di tale parte (articolo LAW.OTHER.136 – Denuncia) in caso di denuncia da parte del Regno Unito o di uno Stato membro della CEDU, e la disposizione relativa alla sospensione di tale parte (articolo LAW.OTHER.137 – Sospensione) in caso di carenze gravi e sistemiche all'interno di una parte per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, in inclusi la protezione dei dati personali e lo Stato di diritto; sottolinea che il Parlamento, in particolare la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, dovrebbe essere pienamente coinvolto nel meccanismo intra-UE per l'adozione di decisioni di denuncia e/o sospensione sulla base dei futuri accordi interistituzionali pertinenti; deplora inoltre il fatto che il meccanismo di risoluzione delle controversie di cui nella terza parte (titolo XIII) si configuri come un meccanismo politico che non prevede alcun ruolo per la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE); si rammarica profondamente per il fatto che l'accordo non preveda alcun ruolo per il Parlamento, né in particolare per la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, nel quadro del meccanismo di risoluzione delle controversie; invita la Commissione e il Consiglio a prevedere il pieno coinvolgimento del Parlamento nel definire la posizione dell'Unione sulle diverse fasi del meccanismo di risoluzione delle controversie sulla base dei futuri accordi interistituzionali pertinenti; sollecita la Commissione ad avanzare proposte relative alla procedura per l'attivazione del meccanismo di risoluzione delle controversie da parte dell'Unione che coinvolgano appieno il Parlamento; esorta la Commissione, indipendentemente dalle future

¹ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/draft_eu-uk_security_of_information_agreement.pdf

² Testi approvati, P9_TA(2020)0033.

³ Testi approvati, P9_TA(2020)0152.

disposizioni, perlomeno ad assumersi pubblicamente l'impegno politico, prima della votazione del Parlamento sull'approvazione, di proporre che il Consiglio sospenda, modifichi o denunci parti o titoli dell'accordo qualora il Parlamento lo richieda; è dell'opinione che l'approvazione del Parlamento dovrebbe essere chiesta prima che sia adottata una decisione concernente la modifica o la denuncia dell'accordo da parte dell'Unione, applicando per analogia l'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, quando la Commissione prende l'iniziativa in tal senso;

Protezione dei dati

7. condivide, quanto al tema della protezione dei dati, l'obiettivo dell'accordo di recesso di garantire la continuità della protezione accordata alle persone nell'Unione i cui dati personali saranno trattati nel Regno Unito dopo la data del recesso;
8. prende atto dell'impegno delle parti (articolo COMPROV.10) a garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e del riconoscimento del fatto che gli individui hanno diritto alla protezione dei dati personali e della vita privata, ma deplora il fatto che l'accordo sia stato concluso prima che la Commissione ultimasse la valutazione dell'adeguatezza del quadro di protezione dei dati del Regno Unito;
9. prende altresì atto della disposizione provvisoria senza precedenti per la trasmissione di dati personali al Regno Unito (articolo FINPROV.10A) per un periodo di quattro mesi – prorogabile una sola volta di altri due mesi, salvo obiezioni da parte del Regno Unito o della Commissione – che prevede che tale trasmissione non deve essere considerata un trasferimento a un paese terzo ai sensi del diritto dell'Unione, a condizione che si applichi la normativa del Regno Unito in materia di protezione dei dati in vigore al 31 dicembre 2020 e a condizione che il Regno Unito non modifichi il suo quadro di protezione dei dati, le sue norme in materia di trasferimenti internazionali di dati o altri testi pertinenti non vincolanti, salvo qualora l'Unione abbia dato il suo accordo a una siffatta modifica in sede di consiglio di partenariato, incluso un tacito accordo in assenza di obiezioni entro cinque giorni lavorativi;
10. rileva che tale disposizione provvisoria è finalizzata a garantire il proseguimento dello scambio di flussi di dati personali in attesa che la Commissione finalizzi la sua valutazione dell'adeguatezza del livello di protezione offerto dal quadro giuridico del Regno Unito in materia di protezione dei dati e adotti successivamente le decisioni del caso; solleva tuttavia forti dubbi circa la possibilità che tale regime provvisorio offrirà il livello di protezione richiesto per i dati personali trasmessi al Regno Unito, dal momento che si basa sul presupposto che la legislazione del Regno Unito attualmente in vigore in materia di protezione dei dati abbia attuato in maniera adeguata e corretta il diritto dell'Unione sulla protezione dei dati, segnatamente il regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e la direttiva (UE) 2016/680 ("direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie"), e che al momento il Regno Unito garantisca lo stesso livello di protezione previsto dall'Unione; ricorda, a tale riguardo, le risoluzioni del Parlamento del febbraio e del giugno 2020, nelle quali viene evidenziata l'esenzione ampia e generalizzata per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini dell'immigrazione prevista dalla legge del Regno Unito in materia di protezione dei dati e dal quadro giuridico del Regno Unito relativo alla conservazione dei dati sulle telecomunicazioni elettroniche;

11. richiama all'attenzione le risoluzioni del Parlamento del febbraio e del giugno 2020 anche per quanto concerne l'adeguatezza del quadro giuridico del Regno Unito in materia di protezione dei dati, sottolineando che, in linea con il GDPR e la giurisprudenza della CGUE⁴, affinché possa dichiarare l'adeguatezza del quadro giuridico del Regno Unito in materia di protezione dei dati, la Commissione deve dimostrare che il Regno Unito garantisce un livello di protezione "sostanzialmente equivalente" a quello offerto dal quadro giuridico dell'Unione, anche per quanto riguarda i trasferimenti successivi verso paesi terzi; ritiene inoltre che il quadro giuridico del Regno Unito relativo alla conservazione dei dati sulle telecomunicazioni elettroniche non soddisfi le condizioni del pertinente acquis dell'UE così come interpretato dalla CGUE e, pertanto, non possa essere attualmente considerato adeguato; ritiene che, prima di poter emettere una decisione di adeguatezza valida, sia necessario modificare l'esenzione ampia e generalizzata per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini dell'immigrazione prevista dalla legge del Regno Unito in materia di protezione dei dati e dal quadro giuridico del Regno Unito relativo alla conservazione dei dati sulle telecomunicazioni elettroniche;
12. reputa necessario che la Commissione valuti attentamente il quadro giuridico dell'UE in materia di protezione dei dati, inclusi gli accordi internazionali del Regno Unito sui trasferimenti di dati personali, come l'accordo Stati Uniti-Regno Unito sull'accesso ai dati e le disposizioni in materia di protezione dei dati e commercio digitale dell'accordo di partenariato economico globale Regno Unito-Giappone, e che presti particolare attenzione al quadro giuridico britannico in settori quali la sicurezza nazionale e il trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto; rammenta che i programmi di sorveglianza di massa che comportano la raccolta di dati in blocco potrebbero non risultare in linea con il diritto dell'Unione e incoraggia vivamente la Commissione a prendere in considerazione la giurisprudenza della CGUE in materia, come le cause Schrems I e II e Privacy International⁵, ai fini della sua valutazione, come pure la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; ricorda inoltre le continue violazioni del sistema d'informazione Schengen (SIS) da parte della autorità del Regno Unito e sottolinea che la Commissione non è riuscita a risolvere tali violazioni con le autorità britanniche in maniera adeguata e tempestiva; pone in rilievo che, nonostante l'accordo non consenta l'accesso al SIS, tali violazioni hanno dimostrato che le autorità britanniche non erano abbastanza affidabili perché fossero forniti loro i dati dei cittadini dell'UE quando il paese era ancora uno Stato membro e che, pertanto, il Regno Unito dovrebbe risolvere urgentemente tali problemi e dar prova di essere meritevole di fiducia in vista della cooperazione delle autorità di contrasto prevista dall'accordo; sottolinea che, fino a quando tali violazioni non saranno risolte, non si dovrebbe adottare una decisione di adeguatezza;
13. invita la Commissione a garantire che il Regno Unito abbia risolto i problemi individuati nel presente parere prima di considerare la legislazione britannica in materia di protezione dei dati in linea con il diritto dell'Unione così come interpretato dalla

⁴ Sentenza del 6 ottobre 2015, C-362/14, *Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner*, ECLI:EU:C:2015:650.

⁵ Sentenza del 6 ottobre 2020, C-623/17, *Privacy International/Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs e a.*, ECLI:EU:C:2020:790.

CGUE⁶; invita inoltre a chiedere il parere del comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante europeo della protezione dei dati, fornendo loro tutte le informazioni pertinenti e un calendario adeguato per svolgere il proprio ruolo; è fermamente convinto che, laddove il quadro giuridico del Regno Unito in materia di protezione dei dati non dovesse rispettare le condizioni per una decisione di adeguatezza, l'Unione dovrebbe porre l'accento sulla necessità di ricorrere ai meccanismi giuridici alternativi previsti dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati per quanto riguarda i trasferimenti internazionali;

14. invita inoltre le autorità degli Stati membri preposti alla protezione dei dati a seguire in modo proattivo l'applicazione del regime provvisorio ed eventuali fasi successive, in modo da contribuire al rispetto continuo dei diritti dei degli interessati dell'Unione;

Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale

15. si compiace del fatto che la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale sia parte di un unico accordo sulle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito, come sottolineato nella risoluzione del Parlamento del 12 febbraio 2020; prende atto del fatto che è stato raggiunto un accordo comune sulle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito in materia di scambio di dati su DNA, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli, trasferimento e trattamento dei dati del codice di prenotazione (PNR), cooperazione con Europol ed Eurojust, consegna, assistenza giudiziaria, scambio di informazioni del casellario giudiziale, antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo, congelamento e confisca, unitamente a una clausola specifica per la denuncia e la sospensione e un meccanismo specifico di risoluzione delle controversie, nonché su una cooperazione rafforzata in tema di lotta al terrorismo (articolo COMPROV.9) in virtù della quale "le parti cooperano a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni in conformità del diritto internazionale, compresi, se applicabili, gli accordi internazionali connessi alla lotta al terrorismo, il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale in materia di diritti umani, e dei principi della Carta delle Nazioni Unite"; ritiene che l'accordo getti le basi necessarie per un proseguimento della collaborazione nel settore della cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale nel Regno Unito alla luce del nuovo status di quest'ultimo di paese terzo non Schengen che non beneficia della libera circolazione;
16. rileva che l'accordo stabilisce una cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti del Regno Unito e degli Stati membri per quanto riguarda il trasferimento automatizzato di tutti i tipi di dati nell'ambito del quadro giuridico Prüm (profili DNA, dati dattiloscopici e taluni dati interni di immatricolazione dei veicoli); segnala che si tratta del primo accordo internazionale dell'UE a consentire lo scambio di tali dati

⁶ Sentenza del 6 ottobre 2015, C-362/14, *Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner*, ECLI:EU:C:2015:650; parere 1/15 del 26 luglio 2017, PNR Canada, ECLI:EU:C:2017:592; sentenza dell'8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12, *Digital Rights Ireland Ltd/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the Garda Síochána Ireland*, EU:C:2014:238; sentenza del 21 dicembre 2016, cause riunite C-203/15 e C-698/15, *Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen e Secretary of State for the Home Department/Tom Watson e a.*, ECLI:EU:C:2016:970; sentenza del 6 ottobre 2020, cause riunite C-511/18, C-512/18 e C-520/18, *La Quadrature du Net e a./Premier ministre e a.*, ECLI:EU:C:2020:791; e sentenza del 6 ottobre 2020, C-623/17, *Privacy International/Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs e a.*, ECLI:EU:C:2020:790.

sensibili con un paese terzo; si compiace del fatto che le parti dell'accordo si siano impegnate a scambiare informazioni su tutti i dati relativi al DNA e i dati dattiloscopici disponibili a livello nazionale, compresi i dati di persone condannate e sospettate, come richiesto dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni nella motivazione della sua relazione A9-0100/2020 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici, in merito al quale il Parlamento è stato consultato⁷; sottolinea che, quando era uno Stato membro dell'Unione, il Regno Unito non partecipava al trasferimento automatico dei dati di immatricolazione dei veicoli a norma del diritto dell'Unione e si rammarica del fatto che uno scambio siffatto sia stato integrato nell'accordo con il Regno Unito, che ora è un paese terzo, senza che il Parlamento sia stato consultato al riguardo; insiste affinché il Parlamento sia debitamente informato dell'esito della valutazione da effettuare a norma dell'articolo LAW.PRUM.18 (valutazione ex ante); pone in evidenza la sensibilità dei dati scambiati e la necessità di garantire un livello elevato di protezione dei dati; prende atto inoltre del fatto che l'accordo stabilisce una procedura per la modifica del titolo in questione, in vista di eventuali modifiche future del quadro giuridico Prüm dell'Unione (articolo LAW.PRUM.19.1);

17. prende atto degli accordi che istituiscono una cooperazione reciproca in materia di scambio e trattamento dei dati PNR nonché una base giuridica per il trasferimento dei dati da parte dei vettori aerei che effettuano voli tra l'UE e il Regno Unito; valuta positivamente il fatto che le disposizioni in questione rispecchino la giurisprudenza più recente della CGUE in quest'ambito e includano garanzie supplementari rispetto agli accordi esistenti con altri paesi terzi; ricorda che la direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi⁸ è attualmente oggetto di controllo giuridico in tre cause dinanzi alla CGUE per possibili interferenze ingiustificate con i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati⁹; è tuttavia preoccupato per il fatto che l'articolo LAW.PNR.20 (Finalità d'uso dei dati PNR) introduca un uso specifico dei dati PNR applicabile unicamente al Regno Unito – rischio di morte o lesione grave o rischio grave per la salute pubblica – che non è in linea con le finalità dello scambio di dati PNR tra Stati membri e che non corrisponde al principio di reciprocità fra paesi; si rammarica inoltre del fatto che, a norma dell'articolo LAW.PNR.28 – Conservazione dei dati PNR, il Regno Unito possa derogare all'obbligo di cancellare i dati PNR dei passeggeri dopo la loro partenza dal paese qualora una valutazione dei rischi indichi la necessità di conservare tali dati PNR, e possa farlo su base temporanea per un periodo transitorio di un anno, prorogabile di un altro anno, il che potrebbe comportare una situazione in cui i dati dei viaggiatori non necessari a fini di contrasto potrebbero essere conservati dal Regno Unito per un periodo massimo di tre anni prima dell'applicazione dell'obbligo di cancellazione;
18. sottolinea che il titolo IV sulla cooperazione per le informazioni operative non consente l'accesso alla banca dati del SIS, come il Parlamento aveva ripetutamente chiesto nelle

⁷ Testi approvati, P9_TA(2020)0068.

⁸ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132.

⁹ Cfr. causa C-817/19, *Ligue des droits humains/Conseil des ministres*.

sue precedenti risoluzioni; sottolinea che la cooperazione in questo settore comprende disposizioni sullo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto in merito a persone e oggetti ricercati o scomparsi a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, prevenzione delle minacce alla sicurezza pubblica nonché prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, come pure una disposizione che prevede l'uso di una linea di comunicazione sicura ai fini della fornitura di informazioni tramite Europol, il che faciliterà lo scambio di informazioni con il Regno Unito; evidenzia che il titolo summenzionato dell'accordo non pregiudica la conclusione di accordi bilaterali tra il Regno Unito e gli Stati membri, purché gli Stati membri agiscano nel rispetto del diritto dell'Unione; sottolinea che, nelle loro relazioni con il Regno Unito nel settore della cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, è importante che gli Stati membri adottino un approccio unitario e trasparente;

19. è soddisfatto del fatto che l'accordo preveda una stretta cooperazione tra il Regno Unito e le agenzie Europol ed Eurojust, da cui trarrebbero beneficio sia il Regno Unito che gli Stati membri, dato che il Regno Unito, in ragione della sua vicinanza geografica e delle sue dimensioni, continuerà a essere un importante partner strategico dell'UE nella lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e le minacce alla sicurezza comune; sottolinea, in tale contesto, che l'accordo prevede che lo scambio di informazioni tra un paese terzo ed Europol avvenga il più rapidamente possibile; osserva che l'accordo sarà integrato da accordi di lavoro e intese amministrative da concordare tra Europol ed Eurojust e il Regno Unito; invita, in tale contesto, le parti ad adoperarsi per una stretta cooperazione, nel rispetto dei limiti tecnici e giuridici di tale cooperazione, nonché dei diritti fondamentali; evidenzia che la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni continuerà a monitorare attentamente tale processo e gli aspetti pertinenti della cooperazione pratica attraverso i suoi poteri di controllo nei confronti di entrambe le agenzie dell'UE; esprime preoccupazione per il fatto che l'accordo consenta al Regno Unito di trasferire dati personali a Europol non solo ai fini del trattamento di cui al regolamento Europol, ma anche per una finalità diversa da quella per cui sono stati forniti, se autorizzata dall'autorità competente che opera il trasferimento; prende atto del fatto che i trasferimenti di dati personali nel quadro di Europol possono riguardare le vittime di reati, i testimoni o altre persone in grado di fornire informazioni sui reati e si rammarica del fatto che l'accordo non definisca in modo più preciso la categoria delle "altre persone"; esprime preoccupazione per il fatto che Europol possa procedere allo scambio di dati personali di persone non sospettate;
20. si compiace del fatto che l'accordo contenga disposizioni su una procedura di consegna e in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo, il che potrebbe gettare le basi di una cooperazione giudiziaria quanto più stretta possibile in materia penale con il Regno Unito in quanto paese terzo; esprime soddisfazione per il fatto che sia stato raggiunto un accordo sulla procedura di consegna, consentendo in tal modo una cooperazione più stretta ed efficiente di quanto non lo sarebbe stata sulla base della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'estradizione;
21. plaude agli sforzi compiuti per integrare la Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria in materia penale con disposizioni specifiche volte a garantire una cooperazione più efficace tra le autorità giudiziarie degli Stati membri e del Regno Unito in materia penale; saluta con favore l'inclusione di una definizione completa del

concetto di titolarità effettiva nel titolo dell'accordo concernente l'antiriciclaggio; si compiace del fatto che le parti abbiano inoltre convenuto di includere nell'accordo disposizioni in materia di congelamento e confisca dei beni, il che consentirà una cooperazione più stretta di quella prevista dai pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa;

Asilo, migrazione e gestione delle frontiere

22. ricorda la posizione espressa nelle sue risoluzioni del febbraio e del giugno 2020 in merito alla futura cooperazione tra il Regno Unito e gli Stati membri in materia di asilo e migrazione, ribadendo che tale cooperazione dovrebbe perlomeno prevedere disposizioni volte a rafforzare percorsi sicuri e legali per l'accesso alla protezione internazionale, anche attraverso il ricongiungimento familiare, dato che il ricongiungimento familiare continua a essere importante per i richiedenti asilo che risiedono nel Regno Unito e hanno una famiglia all'interno dei confini dell'UE, e incoraggia l'adozione di un piano per il ricongiungimento familiare, che avrebbe dovuto entrare in vigore dopo il periodo di transizione, al fine di evitare eventuali divari con conseguenze pratiche negative e con un impatto in termini umanitari, e di rispettare il diritto alla vita familiare dei richiedenti asilo, in conformità dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; deplora pertanto il fatto che, sebbene la cooperazione nella lotta alla migrazione irregolare rientrasse nella dichiarazione politica riveduta e benché, in materia di asilo, la Commissione avesse chiesto al Consiglio un mandato in linea con la sua dichiarazione sull'asilo¹⁰ a seguito delle pertinenti proposte del Regno Unito, la prospettiva di una cooperazione dell'UE con il Regno Unito in materia di asilo, migrazione e gestione delle frontiere – un settore in cui l'Unione ha competenza ad agire e che incide sui diritti delle persone più vulnerabili – non si sia concretizzata e che questo settore della politica dell'UE sia stato lasciato alla cooperazione bilaterale, anche in vista della dichiarazione politica comune sull'asilo e i rimpatri; sottolinea ancora una volta che è importante che gli Stati membri adottino un approccio unitario e trasparente nei confronti del Regno Unito nelle loro relazioni con quest'ultimo in materia di migrazione; invita la Commissione a dare seguito e a riferire regolarmente alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni in merito alle modalità impiegate dagli Stati membri per applicare la pertinente legislazione dell'Unione nelle loro relazioni con il Regno Unito, nonché a garantire la coerenza della sua applicazione; ricorda agli Stati membri e al Regno Unito l'obbligo che incombe loro di proteggere tutti i minori presenti sul loro territorio, indipendentemente dal loro status, dalle loro relazioni o dai loro legami familiari, compresi i minori non accompagnati, e di salvaguardare l'accesso di tutti i minori al loro diritto alla protezione, alla vita familiare e al benessere in considerazione del loro interesse superiore, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 2 settembre 1990; saluta con favore le misure unilaterali del Regno Unito volte a garantire che le richieste ancora aperte di trasferimento verso il Regno Unito a fini di ricongiungimento familiare continuino a essere trattate dopo il 1° gennaio 2021 (regolamenti 2019 riguardanti l'immigrazione, la cittadinanza e l'asilo (Recesso dall'UE), SI 2019/745, tabella 2, parte 3, paragrafo 9); chiede la rapida conclusione di un accordo UE-Regno Unito che sostituisca il regolamento di Dublino e che affronti questioni quali il ricongiungimento familiare per i richiedenti asilo o i rifugiati, la

¹⁰ Dichiarazione della Commissione sull'asilo, allegato D della decisione del Consiglio sull'avvio di negoziati con il Regno Unito.

ricollocazione o gli accordi di riammissione; invita inoltre la Commissione a contribuire allo sviluppo di percorsi e regimi sicuri in materia di migrazione legale tra l'UE e il Regno Unito; sottolinea, in tale contesto, che non ci si può attendere che gli Stati membri con una frontiera terrestre o marittima esterna, creatasi a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE, svolgano il ruolo di polizia di frontiera per conto del Regno Unito; osserva che l'accordo non prevede alcuna cooperazione futura tra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e le Forze di frontiera del Regno Unito (UK Border Force) e chiede che siano chiariti i termini di tale cooperazione tra il Regno Unito in quanto paese terzo e Frontex attraverso, come minimo, futuri accordi di lavoro o accordi sullo status; sottolinea che tale cooperazione dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione e internazionale, che rimane applicabile alla frontiera tra il Regno Unito e l'UE, anche in termini di rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Diritti dei cittadini e mobilità

23. sottolinea l'importanza cruciale che i negoziati tra le due parti mirino al pieno mantenimento dei diritti dei cittadini di entrambe le parti e dei diritti dei loro familiari, e che i regimi che disciplinano lo status di residente sia nel Regno Unito che negli Stati membri siano di facile utilizzo, trasparenti e gratuiti, al fine di agevolare il processo; ricorda le sue risoluzioni del febbraio e del giugno 2020 e ribadisce che ulteriori disposizioni relative ai diritti dei cittadini – compresa la libera circolazione dei cittadini del Regno Unito nell'Unione sulla base di un approccio reciproco – avrebbero dovuto costituire il fondamento e la parte indivisibile del testo di un futuro accordo internazionale tra l'UE e il Regno Unito; ricorda altresì i suoi ripetuti appelli affinché tutti i futuri regimi di mobilità siano basati sulla non discriminazione tra gli Stati membri e sulla piena reciprocità; continua a nutrire preoccupazione per la situazione dei lavoratori transfrontalieri e ricorda che i loro diritti devono essere garantiti senza indugio; invita il Regno Unito a non discriminare tra i cittadini dell'UE sulla base della cittadinanza, né in termini di iscrizione al regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE, né in relazione a questioni di mobilità e di visti, e ad astenersi dall'applicare prezzi dei visti discriminatori ai cittadini degli Stati membri; invita la Commissione a far rispettare rigorosamente il principio di reciprocità;
24. prende atto, a tale riguardo, del lavoro del comitato specializzato dei diritti dei cittadini e, più in particolare, delle sue due relazioni congiunte sull'attuazione dei diritti di soggiorno; invita la Commissione a riferire periodicamente alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni in merito all'attuazione della seconda parte dell'accordo di recesso, in particolare in considerazione del fatto che i termini per la presentazione delle domande nell'ambito dei pertinenti regimi del Regno Unito e degli Stati membri scadono a giugno o a dicembre del 2021 e che sono emerse diverse carenze e diversi ritardi; è preoccupato per le conseguenze per i cittadini derivanti dal mancato rispetto delle pertinenti scadenze; ricorda la necessità di rispettare pienamente l'accordo del Venerdì santo in tutte le sue parti, come dichiarato nell'accordo di recesso, ed esorta le autorità del Regno Unito a garantire che non vi sia alcuna limitazione dei diritti per i cittadini dell'Irlanda del Nord; valuta positivamente le disposizioni relative ai visti per i soggiorni di breve durata, in particolare l'impegno di entrambe le parti a prevedere l'esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata e l'inserimento di una clausola di non discriminazione tra gli Stati membri nel caso in cui il Regno Unito decida di imporre ai cittadini di uno Stato membro l'obbligo del visto per i soggiorni di breve durata (articolo VSTV.1, paragrafi 1 e 2); si rammarica del fatto che il principio

della libera circolazione delle persone tra l'UE e il Regno Unito non sia più applicabile ed è deluso dal contenuto limitato dell'accordo nel settore della mobilità al di fuori dell'accordo di recesso, dovuto alla mancanza di impegno da parte del Regno Unito;

o

o o

25. invita pertanto la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a raccomandare che il Parlamento dia la sua approvazione alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (COM(2020)0856 – 2020/0382(NLE)).

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI

On. David McAllister
Presidente
Commissione per gli affari esteri
BRUXELLES

On. Bernd Lange
Presidente
Commissione per il commercio internazionale
BRUSSELS

Oggetto: Parere sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (COM(2020)0856 – 2020/0382(NLE))

Signori Presidenti,

mi prego di informarVi che, conformemente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 26 novembre 2020, in data 27 gennaio 2021 la commissione per gli affari costituzionali (commissione AFCO) ha deciso di sottoporre alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale un parere sotto forma di lettera nel quadro della procedura di cui sopra, a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento.

La nostra commissione ha adottato il presente parere nella riunione del 4 febbraio 2021¹, avendo deciso di invitare le suddette commissioni, competenti per il merito, a includere nel progetto di raccomandazione che essa approverà i seguenti suggerimenti.

Trasmetto pertanto con la presente il parere della commissione AFCO, che affronta le questioni che rientrano nelle sue competenze, in particolare le disposizioni istituzionali e di governance dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito.

¹ Erano presenti al momento della votazione finale: Antonio Tajani (presidente), Gabriele Bischoff (vicepresidente), Charles Goerens (vicepresidente), Giuliano Pisapia (vicepresidente), Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Juan Fernando López Aguilar (in sostituzione di Włodzimierz Cimoszewicz), Maite Pagazaurtundúa (in sostituzione di Pascal Durand), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Antonio Tajani

SUGGERIMENTI

Osservazioni generali

Il 24 dicembre 2020 i negoziatori dell'UE e del Regno Unito hanno portato a termine i negoziati su un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate e la decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio del 29 dicembre 2020² relativa alla firma di entrambi gli accordi, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2020 (L 444).

La conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (in prosieguo "l'Accordo") con il Regno Unito va accolta con favore, poiché è il risultato della determinazione dell'Unione di stabilire una relazione che sia la più stretta possibile con il Regno Unito, un paese vicino che condivide molti interessi comuni con l'UE. La conclusione dell'Accordo è nell'interesse sia dell'UE che del Regno Unito, nonché dei cittadini, dei consumatori e delle imprese di entrambe le parti.

Il Parlamento ha espresso chiaramente la sua posizione sui principi e gli obiettivi dei negoziati su un futuro partenariato, in particolare nella sua risoluzione del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord³ e nella sua raccomandazione del 18 giugno 2020 per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord⁴.

Applicazione provvisoria dell'Accordo

L'articolo FINPROV.11 (Entrata in vigore e applicazione provvisoria), paragrafo 2, dell'Accordo prevede che le parti convengano di applicare l'Accordo in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021 o altra data stabilita dal consiglio di partenariato.

² Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2).

³ Testi approvati, P9_TA(2020)0033.

⁴ Testi approvati, P9_TA(2020)0152.

Come dichiarato dalla Conferenza dei presidenti del Parlamento il 28 dicembre 2020, la decisione sull'applicazione provvisoria era dovuta esclusivamente alle circostanze uniche e specifiche della conclusione dell'Accordo, in quanto era diventata inevitabile per mitigare le perturbazioni per i cittadini e le imprese e per evitare il caos di uno scenario di recesso senza accordo. La commissione AFCCO, in linea con la Conferenza dei presidenti, sottolinea che questa specifica applicazione provvisoria non può costituire un precedente né riaprire impegni stabiliti tra le istituzioni dell'UE e che non può servire da modello per future procedure di approvazione.

Ci rammarichiamo del fatto che il tempo concesso al Parlamento per effettuare l'esame dell'Accordo sia insufficiente per consentire un adeguato esame parlamentare approfondito di un accordo di tale natura e complessità. Inoltre, esprimiamo la nostra preoccupazione per il fatto che la traduzione dell'Accordo in 24 lingue ufficiali si rivelerà con ogni probabilità impossibile prima della scadenza del periodo di applicazione provvisoria, il che potrebbe condurre a una situazione in cui il Consiglio non sarà in grado di adottare la decisione sulla conclusione dell'Accordo immediatamente dopo il voto di approvazione in Parlamento il 23 febbraio 2021.

Nelle sue risoluzioni e nei suoi scambi con la Commissione, il Parlamento ha costantemente ribadito l'importanza del suo ruolo di controllo nella procedura di approvazione e la necessità di essere pienamente coinvolto in tutte le fasi della procedura di negoziazione dell'Accordo, conformemente ai trattati e alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Vanno inoltre ricordati gli impegni assunti in passato dalla Commissione a questo proposito.

Sistema unico di governance - ruolo del Parlamento

Accogliamo con favore l'istituzione, come auspicato dal Parlamento in precedenti risoluzioni, di un sistema unico di governance, quale quadro generale applicabile alle relazioni con il Regno Unito nel loro complesso, che assicuri la supervisione e la gestione continue e congiunte dell'Accordo e degli accordi integrativi. Ci rammarichiamo tuttavia della complessità di tale sistema, che contempla un'ampia varietà di meccanismi di governance e modalità di risoluzione delle controversie.

Nella sua risoluzione del 12 febbraio 2020, il Parlamento sottolinea che i meccanismi di governance devono essere concepiti in modo commisurato alla natura, alla portata e alla profondità delle future relazioni e tener conto del livello di interconnessione, cooperazione e prossimità delle parti, garantendo al contempo un'applicazione effettiva ed efficace del futuro accordo nel suo complesso. In un'Unione fondata sul principio della democrazia, e data la profondità e l'ampiezza dell'Accordo, che non è un accordo standard sugli scambi commerciali e la cooperazione, il ruolo del Parlamento nella sua attuazione è ancora più rilevante e deve essere ulteriormente rafforzato.

Inoltre, il Parlamento ha costantemente ribadito il suo diritto ad essere coinvolto e pienamente informato in tutte le fasi dell'attuazione di qualsiasi accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, compresa la sua revisione. Pertanto, nella sua risoluzione del 12 febbraio 2020, il Parlamento sottolinea altresì che i rappresentanti dell'UE in qualsiasi organo direttivo responsabile della supervisione dell'attuazione di un accordo

sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito dovrebbero essere soggetti ad adeguati meccanismi di responsabilità che coinvolgono il Parlamento.

Tuttavia, né le disposizioni sulla governance contenute nell'Accordo né la decisione del Consiglio (UE) 2020/2252 del 29 dicembre 2020 si avvicinano minimamente a soddisfare tali requisiti e richieste riguardanti il coinvolgimento del Parlamento nelle strutture e nei meccanismi di governance. Infatti, le disposizioni dell'Accordo in termini di supervisione e controllo parlamentari sono manifestamente insufficienti.

La decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio prevede che la Commissione assicuri che il Consiglio riceva tutte le informazioni e tutti i documenti connessi a tutte le riunioni degli organismi comuni previsti dall'Accordo o a tutti gli atti da adottare con procedura scritta con sufficiente anticipo rispetto a tale riunione o tale ricorso alla procedura scritta. Tuttavia, sebbene l'Accordo sia stato concluso come un accordo che riguarda la sola UE, il che dovrebbe giustificare un ruolo rafforzato per il Parlamento, quest'ultimo deve semplicemente essere "messo in grado di esercitare pienamente le proprie prerogative istituzionali durante l'intero processo conformemente ai trattati" (articolo 2, paragrafo 3, della decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio), mentre gli Stati membri hanno il diritto automatico di partecipare nell'ambito delle delegazioni alle riunioni del consiglio di partenariato e di altri organismi comuni (articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio).

A norma della decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, l'Accordo ha carattere eccezionale e unico in quanto accordo globale con un paese che ha receduto dall'Unione. Questo carattere unico e il principio di leale cooperazione tra istituzioni riconosciuto dal considerando 11 di detta decisione del Consiglio richiedono un coinvolgimento effettivo del Parlamento nell'attuazione di un accordo che conferisce poteri ampi agli organismi comuni che crea.

Al fine di rispettare il ruolo del Parlamento come colegislatore e i suoi poteri di controllo, chiediamo quindi un impegno dettagliato e inequivocabile da parte della Commissione attraverso un accordo interistituzionale che preveda:

- il pieno coinvolgimento del Parlamento nella preparazione delle posizioni dell'UE sulla modifica dell'Accordo che dovranno essere adottate dal consiglio di partenariato;
- la comunicazione di informazioni complete e tempestive al Parlamento prima e dopo tutte le decisioni di tutti gli organismi comuni nel quadro dell'Accordo;
- l'approvazione del Parlamento per tutte le decisioni che comportano una modifica sostanziale dell'Accordo, in linea con l'articolo 218 TFUE, o che riguardano la sospensione e la cessazione degli obblighi e altre misure ai sensi dell'Accordo, se queste riguardano questioni che fanno parte delle sue competenze ai sensi dei trattati, come la garanzia di parità di condizioni;
- l'impegno della Commissione ad agire, ricorrendo agli strumenti a sua disposizione, qualora il Parlamento constati violazioni dell'Accordo, e, nel caso in cui la Commissione non segua la posizione del Parlamento, a spiegarne le ragioni;
- l'inclusione dei rappresentanti del Parlamento nelle delegazioni dell'UE alle riunioni del consiglio di partenariato e di altri organismi congiunti istituiti nell'ambito dell'Accordo.

Invitiamo pertanto la Commissione a confermare solennemente il suo impegno a garantire che

il Parlamento sia immediatamente e pienamente informato, in linea con l'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, sui lavori del consiglio di partenariato e dei comitati specializzati istituiti dall'Accordo. Sottolineiamo che è importante che il Parlamento sia informato allo stesso titolo del Consiglio per poter esercitare pienamente le sue prerogative istituzionali.

Sistema unico di governance – disposizioni istituzionali specifiche

Occorre fare riferimento a disposizioni specifiche di governance, come l'articolo INST.5 (Cooperazione parlamentare) dell'Accordo, che prevede la possibilità che il Parlamento europeo e il Parlamento britannico istituiscano un'Assemblea parlamentare di partenariato. Come menzionato nella risoluzione del Parlamento del 18 giugno 2020, accogliamo con favore questa proposta, ma deploriamo profondamente che non sia una disposizione vincolante. La commissione AFCO ribadisce il suo impegno alla cooperazione parlamentare con il Parlamento britannico sulle questioni relative all'attuazione dell'Accordo, come espresso nella lettera del 21 gennaio 2021 del Presidente Sassoli a Sir Lindsay Hoyle, Presidente della Camera dei Comuni del Regno Unito.

Inoltre, secondo le disposizioni dell'articolo INST.5 dell'Accordo, l'Assemblea parlamentare di partenariato può chiedere informazioni al consiglio di partenariato e deve essere informata delle decisioni e delle raccomandazioni di quest'ultimo. Tuttavia, i comitati specializzati istituiti dall'Accordo, che avranno ampi poteri in relazione alla sua attuazione, non sono inclusi in questa disposizione, sollevando così seri problemi di trasparenza sul loro funzionamento.

Rileviamo che l'Accordo è coperto da disposizioni sul dialogo con le organizzazioni della società civile e sulla loro consultazione, anche attraverso la creazione di gruppi consultivi interni, che devono essere consultati regolarmente sulle questioni coperte dall'Accordo e da qualsiasi accordo supplementare, e chiediamo quindi misure più incisive per coinvolgere le organizzazioni della società civile.

Dato che l'articolo INST.8 dell'Accordo stabilisce che le parti agevolano l'organizzazione di un forum della società civile che si riunisce almeno una volta all'anno, riteniamo che il Parlamento dovrebbe sollecitare la Commissione a far sì che il consiglio di partenariato adotti al più presto gli orientamenti operativi sul funzionamento del forum, in modo che la società civile possa prepararsi in tempo per la riunione del 2021.

Risoluzione delle controversie

Nelle sue risoluzioni, il Parlamento ha sottolineato che il meccanismo di risoluzione delle controversie dovrà essere trasparente e solido e dovrebbe prevedere sanzioni graduali e mezzi di ricorso qualora sia accertato che una delle parti viola gli obblighi che le incombono ai sensi dell'Accordo, e che il meccanismo dovrà garantire mezzi di ricorso efficaci, prontamente attuabili e dissuasivi.

Accogliamo con favore il fatto che l'Accordo stabilisca un sistema generale vincolante di risoluzione delle controversie, sebbene alcuni ambiti siano esclusi dal suo campo di

applicazione. Per questi si applicheranno meccanismi specifici di risoluzione delle controversie o di esecuzione, in linea con la pratica abituale in accordi internazionali analoghi.

Rileviamo che per gli ambiti esclusi dal sistema generale di risoluzione delle controversie ci sono accordi di applicazione differenziati che rispondono a diverse esigenze, a seconda dell'ambito in questione. Questi includono meccanismi dedicati di risoluzione delle controversie (Parte terza: Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale), nessun meccanismo di risoluzione delle controversie in quanto tale (Capitolo quinto: Fiscalità, Titolo XI: parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile), o applicazione sul piano nazionale da parte delle autorità e degli organi giurisdizionali di ciascuna delle parti (capo 3: controllo delle sovvenzioni, Titolo XI: Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile), e misure correttive e riequilibrio, così come possibilità di sospensione e denuncia nel caso in cui l'altra parte non ottemperi agli obblighi.

Ribadiamo che il Parlamento dovrebbe essere coinvolto nella preparazione delle decisioni dell'UE riguardanti le misure aventi un impatto importante sull'attuazione dell'Accordo, e sottolineiamo in particolare che il Parlamento deve essere messo su un piano di parità con la Commissione e il Consiglio per il processo di selezione del collegio arbitrale.

Ruolo della Corte di giustizia dell'UE (CGUE)

Nelle sue risoluzioni, il Parlamento è del costante avviso che un accordo tra l'UE e il Regno Unito dovrebbe essere in stretta concordanza, tra l'altro, con i principi di conservazione dell'autonomia del processo decisionale dell'UE e di salvaguardia dell'ordinamento giuridico dell'UE, e con il ruolo della CGUE quale organo supremo deputato all'interpretazione del diritto dell'UE. A questo proposito il Parlamento ritiene che, per le disposizioni basate su concetti del diritto dell'UE, le disposizioni di governance dovrebbero prevedere il deferimento alla CGUE.

Deploriamo che l'Accordo non conferisca praticamente nessun ruolo alla CGUE, malgrado nella dichiarazione politica, che entrambe le parti hanno concordato, le parti si siano impegnate a garantire che il collegio arbitrale adisca la CGUE ai fini di una decisione vincolante qualora una controversia tra loro sollevi una questione di interpretazione di concetti del diritto dell'UE.

Comprendiamo che per i testi dell'Accordo che sono vicini ai concetti del diritto dell'UE – il che include questioni di applicazione della legge e di sicurezza sociale – la procedura completa di risoluzione delle controversie non sarà applicata onde evitare che il collegio arbitrale interpreti il diritto dell'UE. Tuttavia, l'interpretazione di questi concetti sarà basata sulla comprensione comune delle disposizioni pertinenti quali concordate dagli organismi comuni che governano l'attuazione dell'Accordo. Ciò può effettivamente sollevare questioni riguardanti l'interpretazione uniforme dei concetti del diritto dell'UE, poiché i casi attualmente risolti nei tribunali nazionali in base al diritto dell'UE o dalla CGUE dovranno essere risolti da un accordo politico in seno ai comitati istituiti dall'Accordo o dal collegio arbitrale.

L'articolo COMPROV.13 stabilisce che l'Accordo deve essere interpretato secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico. Pertanto, viste le varie

modalità di applicazione ed esecuzione delle disposizioni dell'Accordo, anche attraverso le autorità e i tribunali nazionali, un'interpretazione coerente e uniforme può risultarne compromessa.

Collegamento con l'accordo di recesso

Accogliamo con favore l'articolo FINPROV.2 (Relazione con altri accordi) dell'Accordo, che chiarisce la relazione dell'Accordo con l'accordo di recesso.

Sottolineiamo che l'accordo di recesso è un accordo autonomo e indipendente. Ribadiamo che l'attuazione effettiva e completa dell'accordo di recesso rimane una priorità. In qualità di commissione responsabile, l'AFCO si impegna a monitorare da vicino l'attuazione dell'accordo di recesso. Sottolineiamo che è posizione consolidata del Parlamento che la piena e leale attuazione dell'accordo di recesso da parte del Regno Unito costituisce un presupposto indispensabile per il futuro sviluppo delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito, in particolare, nel settore dei diritti dei cittadini e del protocollo sull'Irlanda del Nord.

Ricordiamo che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione apre la strada a una relazione aperta tra l'UE e il Regno Unito che può evolvere ulteriormente verso un partenariato più profondo e ambizioso in futuro. Ribadiamo quindi che la buona fede e la fiducia continuano a svolgere un ruolo essenziale nella relazione globale tra l'UE e il Regno Unito e sono presupposti indispensabili per il futuro rafforzamento del partenariato UE-Regno Unito, che è nell'interesse di entrambe le parti.

Conclusioni

La commissione AFCO chiede un impegno dettagliato e inequivocabile della Commissione attraverso un accordo interistituzionale che preveda:

- il pieno coinvolgimento del Parlamento nella preparazione delle posizioni dell'UE sulla modifica dell'Accordo che dovranno essere adottate dal consiglio di partenariato;
- la comunicazione di informazioni complete e tempestive al Parlamento prima e dopo tutte le decisioni di tutti gli organismi comuni nel quadro dell'Accordo;
- l'approvazione del Parlamento per tutte le decisioni che comportano una modifica sostanziale dell'Accordo, in linea con l'articolo 218 TFUE, o la sospensione e la cessazione degli obblighi e altre misure ai sensi dell'Accordo, se questi riguardano questioni che fanno parte delle sue competenze ai sensi dei trattati, come la garanzia di parità di condizioni;
- l'impegno della Commissione ad agire, ricorrendo agli strumenti a sua disposizione, qualora il Parlamento constati violazioni dell'Accordo, e, nel caso in cui la Commissione non segua la posizione del Parlamento, a spiegarne le ragioni;

- l'inclusione dei rappresentanti del Parlamento nelle delegazioni dell'UE alle riunioni del consiglio di partenariato e di altri organismi congiunti istituiti nell'ambito dell'Accordo.

La commissione AFCO ritiene che le suddette modalità di coinvolgimento del Parlamento dovrebbero essere stabilite prima della conclusione della procedura di approvazione in un accordo interistituzionale, conformemente all'articolo 148 del regolamento del Parlamento.

La decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio del 29 dicembre 2020 dovrebbe essere modificata al fine di porre il Parlamento e il Consiglio su un piano di parità per quanto riguarda la ricezione delle informazioni e la partecipazione alle strutture di governance istituite dall'Accordo, consentendo al Parlamento di esercitare adeguatamente il suo ruolo di controllo e supervisione dell'attuazione dell'Accordo.

La commissione AFCO invita le commissioni AFET e INTA, in quanto commissioni competenti per il merito, a raccomandare che il Parlamento dia la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Decisione relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate			
Riferimenti	05022/2021 – C9-0086/2021 – 2020/0382(NLE)			
Consultazione / Richiesta di approvazione	26.2.2021			
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	AFET 8.3.2021	INTA 8.3.2021		
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	DEVE 8.3.2021	BUDG 8.3.2021	CONT 8.3.2021	ECON 8.3.2021
	EMPL 8.3.2021	ENVI 8.3.2021	ITRE 8.3.2021	IMCO 8.3.2021
	TRAN 8.3.2021	REGI 8.3.2021	AGRI 8.3.2021	PECH 8.3.2021
	CULT 8.3.2021	JURI 8.3.2021	LIBE 8.3.2021	AFCO 8.3.2021
	FEMM 8.3.2021	PETI 8.3.2021		
Pareri non espressi Decisione	BUDG 14.1.2021	FEMM 1.2.2021	PETI 26.1.2021	
Relatori Nomina	Andreas Schieder 7.1.2021	Christophe Hansen 7.1.2021		
Relatori sostituiti	Christophe Hansen, Kati Piri			
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	8.3.2021			
Esame in commissione	14.1.2021	28.1.2021	4.2.2021	5.2.2021
Approvazione	15.4.2021			
Esito della votazione finale	+: –: 0:	108 1 4		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alexander Alexandrov Yordanov, Barry Andrews, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Tiziana Beghin, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz,			

	<p>Miroslav Číž, Katalin Cseh, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Roman Haider, Andrzej Halicki, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Sandra Kalniete, Karin Karlsbro, Karol Karski, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Maximilian Krah, Ilhan Kyuchyuk, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Jérôme Rivière, Inma Rodríguez-Piñero, María Soraya Rodríguez Ramos, Massimiliano Salini, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Radosław Sikorski, Sven Simon, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Jörgen Warborn, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Iuliu Winkler, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez</p>
Supplenti presenti al momento della votazione finale	<p>Katarina Barley, Vladimír Bilčík, Marco Campomenosi, Bart Groothuis, Jean-Lin Lacapelle, Mounir Satouri, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira</p>
Deposito	<p>20.4.2021</p>

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

108	+
PPE	Alexander Alexandrov Yordanov, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Michael Gahler, Glavak Sunčana, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Huebner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez
S&D	Maria Arena, Katarina Barley, Włodzimierz Cimoszewicz, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Bernd Lange, Margarida Marques, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Inma Rodríguez-Piñero, Isabel Santos, Andreas Schieder, Joachim Schuster, Sergei Stanishev, Nacho Sánchez Amor, Pedro Silva Pereira, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt
RENEW	Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Jordi Cañas, Katalin Cseh, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Urmaz Paet, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne
ID	Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky,
VERTS/ALE	Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu, Mounir Satouri, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou,
ECR	Geert Bourgeois, Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Dominik Tarczynski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, , Jan Zahradil
The Left	Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
NI	Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi, Carles Puigdemont I Casamajó

1	-
NI	Kostas Papadakis

4	0
RENEW	Bernard Guetta
The Left	Giorgos Georgiou, Emmanuel Maurel, Manu Pineda,

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti